

N. I
Norme Presidenza del Consiglio dei ministri

PROPOSTA N. 1

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

Relazione illustrativa

L'intervento normativo in esame si rende necessario in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e intende evitare che le procedure previste per il rinnovo dei predetti organi debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell'attività delle Camere, chiamate a partecipare, in diversa misura, al rinnovo degli stessi organi.

Pertanto, il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio. Identica proroga viene disposta dal comma 2 per l'esercizio delle funzioni del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Relazione tecnica

Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 2

(Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e delle adunanze, con sospensione dei termini nei procedimenti giurisdizionali e di controllo, presso la Corte dei conti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole «A decorrere dalla stessa data sono sospesi anche tutti i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie relative al controllo, ivi compresi quelli relativi al controllo preventivo.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il comma 6:

“il comma 4 dell’articolo 178 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, così come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, è sostituito dal seguente: «*Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, o per nullità degli atti di cui all'articolo 93.*»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Con le modifiche all’art. 4 si chiarisce innanzitutto, anche con riferimento allo slittamento di tutti i termini processuali e preprozessuali previsto dal decreto, il regime delle notifiche relative alle impugnazioni in appello e per revocazione. Infine, si puntualizza che la sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei conti si intende estesa anche alle fasi istruttorie e preprozessuali (e non soltanto a quelle collegiali) relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.

Trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N. II

Norme proposte dal Ministro della pubblica amministrazione

PROPOSTA N. 1

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, che, conseguentemente:
 - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile di cui al comma 1, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.

Relazione Illustrativa

Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-2019) la norma stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico). La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato. Viene precisato, inoltre, che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità *smart working* è effettuata anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione. Si tratta di una previsione che si rende necessaria per consentire l'immediato avvio dell'istituto, tenuto conto che il repentino allargamento della platea dei destinatari del lavoro agile non consente alle amministrazioni, nel breve periodo, di acquisire tutte i dispositivi necessari per un'omogenea distribuzione al personale dipendente. Il comma 3, infine, prevede che fuori dei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 9 del 2020 ed in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile come declinato al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, alla esenzione del personale del servizio, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in "esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.

Il comma 5, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

Articolo...

(Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi)

1.A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decorso dei termini perentori dei procedimenti amministrativi comportanti prescrizioni o decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso fino al 30 aprile 2020. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

PROPOSTA N. 2

(Sospensione dei termini delle conferenze di servizi in forma simultanea e modalità sincrona)

1. I termini previsti dall'articolo 14-ter, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, per la conclusione delle conferenze di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ove non ne sia possibile lo svolgimento con modalità telematiche, sono sospesi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Fino alla medesima data sono sospesi anche i termini finali per la conclusione dei relativi procedimenti, salva comunque la possibilità di concluderli anche durante il termine di sospensione.

Relazione illustrativa

La norma interviene sullo svolgimento dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si prevede, in particolare, che i termini di durata delle conferenze di servizi, disciplinati al comma 2 dell'articolo 14-ter, ove non ne sia possibile lo svolgimento in forma telematica, sono sospesi sino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Si prevede, inoltre, che fino alla medesima data siano sospesi anche i termini finali per la conclusione dei relativi procedimenti, salva comunque la possibilità di concluderli anche durante il termine di sospensione.

PROPOSTA N. 3

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa intende favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 e di conseguente mitigazione del rischio, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in *cloud*, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.

In particolare, la norma intende rafforzare e completare la misura, già disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con la quale è stata prevista per le amministrazioni pubbliche la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di

personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti.

A tali fini appare imprescindibile procedere con urgenza alla modernizzazione della dotazione tecnologica delle amministrazioni pubbliche consentendo in tempi rapidi l'acquisto di servizi, anche di connettività, ad alto valore tecnologico, idonei a garantire la fruibilità sia delle funzionalità da parte dei dipendenti (al fine di intensificare la possibilità di ricorso alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e massimizzare la produttività individuale), sia dei servizi erogati dalla amministrazione a cittadini e imprese.

In questo senso, la disposizione mira ad accelerare i processi di trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche che, attraverso procedimenti di acquisizione semplificati, possono dotarsi in tempi brevi di nuove tecnologie basate principalmente su tecnologia *cloud*, idonea a semplificare le attività di archiviazione e gestione dei dati, a facilitare l'accesso ad applicazioni, contenuti o servizi attraverso la rete Internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita. La tecnologia utile può essere basata sul modello *Software-as-a-Service* (SaaS), che rappresenta il *cloud* più comune e più usato dove si concede agli utenti accesso ad applicazioni e programmi.

E' evidente, poi, che la necessità di affrontare l'emergenza, unitamente all'alto valore tecnologico dei beni e dei servizi occorrenti e alla rapida obsolescenza degli stessi, impongono tempi altrettanto rapidi di approvvigionamento.

L'intervento normativo proposto, pertanto, consente alle amministrazioni, di fronteggiare l'emergenza e, fino al 31 dicembre 2020, di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto, in deroga alla normativa vigente, salvaguardando comunque il rispetto delle norme penali e del codice antimafia, assicurando comunque l'interesse del mercato essendo previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista per i casi di eccezionalità ed urgenza dall'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il secondo comma, stante il principio generale di deroga affermato al comma 1 e la *ratio* della norma, di facilitazione degli acquisti nel periodo emergenziale, autorizza le amministrazioni a stipulare immediatamente il contratto, potendo derogare ai termini delle previsioni dell'art. 32 del D.lvo n. 50 del 2016, previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario circa il possesso dei requisiti, fermo restando, comunque il rispetto delle previsioni delle disposizioni antimafia già salvaguardate al comma 1.

I progetti che le amministrazioni intendono realizzare facendo acquisto alle modalità previste dalla disposizione debbono essere comunque coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e integrati, ove possibile, con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità previste dalla disposizione introdotta devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

La misura di semplificazione è consentita fino al 31 dicembre 2020.

RELAZIONE TECNICA

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni, infatti, sono autorizzate a procedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

N. III

Norme proposte dal Ministro per la famiglia

PROPOSTA N. 1

(Bonus baby sitting)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a quattordici anni di età per l'acquisto di servizi di baby-sitting per fare fronte agli oneri relativi alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

2. Nel caso di famiglie monogenitoriali in cui l'unico genitore appartiene alle categorie del personale sanitario e tecnico, ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del COVID – 19, il bonus di cui al comma 1 è aumentato a 1000 euro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede che, a seguito della sospensione dei servizi scolastici della scuola di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, disposta dall'articolo 2, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 marzo, n.59, ai nuclei familiari con figli fino a quattordici anni di età sia riconosciuto un buono di 600 euro per far fronte alle spese di custodia dei figli a domicilio. Nel caso di famiglie monogenitoriali il cui genitore appartiene alla categoria del personale sanitario ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del COVID – 19, il bonus di cui al comma 1 è aumentato a 1000 euro.

La misura mira supportare le famiglie in difficoltà che a causa della sospensione scolastica, la cui durata dipenderà dal decorso dello stato emergenziale, non possono attendere alla cura quotidiana dei figli.

PROPOSTA N. 2

(Congedo parentale)

1. Per l'anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando il congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai genitori lavoratori di figli sino a 14 anni è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a dieci giorni, senza riduzione della retribuzione; se tali giorni di congedo vengono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, essi sono incrementati di ulteriori cinque giorni. Tale disposizione si applica, cessato lo stato di emergenza, anche ai congedi del personale sanitario e tecnico necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, da usufruire comunque entro il 2020. Nel caso di famiglie monogenitoriali, all'unico genitore viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni.

2. All'altro genitore del figlio del personale sanitario e tecnico, ovvero di ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del COVID – 19, viene riconosciuto un periodo di congedo straordinario pari a quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano qualora non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro e qualora non si possano svolgere le attività in modalità agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le misure proposte si ritengono necessarie alla luce della sospensione delle scuole dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, disposta dall'articolo 2, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 marzo, n.59.

Al primo comma si prevede il diritto ad un periodo di congedo parentale straordinario per la madre lavoratrice e il padre lavoratore, oltre i tempi già previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di 10 giorni, ovvero di 15, complessivamente, nel caso in cui

siano entrambi i genitori ad usufruirne, senza riduzione della retribuzione per i figli sino a 14 anni. L'articolo 32 dispone invece che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità indicate, per un periodo che complessivamente non può eccedere il limite di dieci mesi. Si prevede inoltre che la disposizione sul congedo, ancorché non sia temporaneamente applicabile ai genitori lavoratori che sono coinvolti in prima linea sull'emergenza al contrasto della diffusione del COVID – 19, per i quali non valgono molte delle misure sospensive previste nei decreti emergenziali, lo diventi, una volta cessata l'emergenza e comunque entro il 2020. Ai genitori singoli viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni

Al secondo comma è, invece, previsto che il congedo dei genitori dei figli dei professionisti del settore sanitario e tecnico e dei ricercatori impegnati nella lotta al COVID – 19 ammonti invece a 15 giorni, affinché possano occuparsi della cura dei figli. La norma non si applica qualora anche essi siano impegnati con la loro attività lavorativa nell'azione di contrasto al virus o possano lavorare in modalità agile da casa.

La disposizione si è ritenuta necessaria in ragione del fatto che le misure sulla sospensione dell'attività lavorativa, disposta a causa dell'emergenza, non si applicano al personale sanitario nell'esercizio delle sue funzioni. Per questa ragione si è ritenuto che possa essere agevole per il nucleo familiare con figli, che non devono frequentare la scuola nel periodo interessato, che il genitore, non impegnato per il suo lavoro nell'attività emergenziale, possa restare a casa per la cura dei figli. Quest'ultima disposizione, contenuta nel terzo comma, è limitata al periodo di durata dello stato di emergenza che impegna in prima linea il personale sanitario.

PROPOSTA N. 3 ***(Caregiver familiare)***

1. Per l'anno 2020 è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 500 euro a favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per fare fronte agli oneri di cura non professionale di persone non autosufficienti così come previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la disposizione in oggetto, al fine di garantire un ulteriore supporto alle famiglie residenti nei territori coinvolti dallo stato di emergenza ed in particolare a quelli individuati dal DPCM dell'8 marzo 2020, si riconosce un bonus di 500 euro a coloro che svolgono l'oneroso compito di caregiver familiare in favore di persone non autosufficienti così previsto dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La stessa norma prevede, infatti che il caregiver familiare è colui che *“assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.”*

N. IV **Norme proposte dal Ministro per lo sport**

PROPOSTA N. 1

(Misure urgenti di sostegno nel settore dell'impiantistica sportiva)

1. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo viene costituito un comparto del “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva”, di

cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, con una dotazione per l'anno 2020 pari a 26.203.190,00 di euro, destinato alla concessione di contributi in conto interessi in favore dei soggetti pubblici e privati, diversi dagli enti territoriali, che perseguono anche indirettamente finalità sportive. I predetti soggetti potranno richiedere, con riferimento ai mutui in essere con l'Istituto per il Credito Sportivo alla data del 29 febbraio 2020 per gli investimenti relativi all'impiantistica sportiva, lo storno della quota interessi per 12 mesi, a decorrere dal 1 marzo 2020.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con l'Autorità di governo competente in materia di sport, i criteri e le modalità di concessione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede _____.

Relazione illustrativa

La proposta in esame concerne l'introduzione di misure di sostegno nel settore dell'impiantistica sportiva connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La finalità dell'intervento è quello di consentire – ai mutuatari dell'Istituto per il Credito Sportivo alla data del 29 febbraio 2020 – lo storno della quota interessi per 12 mesi, a decorrere dal 1 marzo 2020.

La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le restrizioni imposte dai pubblici poteri per il contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

Va precisato che l'agevolazione non si sovrappone a quanto già previsto dall'Addendum 2020 dell'Accordo per il credito ABI-PMI 2019, sottoscritto il 6 marzo 2020, sia sotto il profilo oggettivo (perché l'Addendum non è riferito allo storno degli interessi), sia sotto il profilo soggettivo (in quanto consentirebbe di raggiungere soggetti che non possono aderire all'accordo ABI PMI, perché ad esempio in condizione di difficoltà finanziaria).

Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede _____.

Relazione tecnica

Nell'ambito del "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva", affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il Credito Sportivo (art.5 Legge 24 dicembre 1957, n.1295), viene costituito uno specifico comparto che si farà carico della quota interessi, per il periodo 1 marzo 2020 – 28 febbraio 2021, relativamente ai mutui sottoscritti dall'Istituto stesso con soggetti pubblici e privati, diversi dagli Enti Territoriali.

Per dimensionare lo stanziamento dei contributi, si rappresenta che gli interessi sui mutui sottoscritti da parte dei soggetti beneficiari del provvedimento nel summenzionato periodo, ammontano a 26.203.190 di euro.

Tipo cliente	Interessi 01 mar. 20 – 28 feb. 21
Sport e Salute, CIP e Federazioni	4.767.550
Imprese	16.183.020
No Profit	4.013.170
Parrocchie ed Enti Morali	714.450
Università e CUS	525.000
Totale complessivo	26.203.190

PROPOSTA N. 2

(Sospensione versamenti ritenute, contributi, premi e canoni per il settore sportivo)

1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020.

Relazione illustrativa

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria .

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il comma 3, conferma che le associazioni e società sportive, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della c.d. zona rossa, non operano fino al 31 marzo 2020 le ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei lavoratori dipendenti (sostituiti).

Per i medesimi soggetti sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

Relazione tecnica

Tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA N. 3

(Indennità lavoratori autonomi)

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. La medesima

indennità è riconosciuta in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le domande sono presentate _____

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse _____

Relazione illustrativa

L'integrazione della disposizione generale – in fase di elaborazione da parte del Ministero del Lavoro – si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). In quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, tali soggetti rimarrebbero pertanto fuori dal perimetro applicativo del predetto emolumento.

Relazione illustrativa

Il Ministero del Lavoro condivide la misura, ma suggerisce che la relativa copertura sia rivenuta nei capitoli del MEF. A suo parere, non sarebbe appropriato gravare di tale adempimento l'INPS, visto che i collaboratori in esame non versano contributi nelle sue casse.

N. V

Norme proposte dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

PROPOSTA N. 1

(Misure urgenti in materia di consultazioni elettorali e referendarie per l'anno 2020)

1. In considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, le consultazioni elettorali previste per la primavera 2020 sono stabilite nei seguenti termini:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il *referendum* confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 31 luglio 2020, durano in carica cinque anni e tre mesi;
- c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il presente articolo persegue l'obiettivo di evitare che le consultazioni elettorali, previste per la primavera 2020, si tengano in un periodo in cui è difficile garantire l'ordinario e uniforme svolgimento della campagna elettorale su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, si introducono deroghe ad alcune disposizioni in materia di consultazioni elettorali e referendarie limitatamente all'anno 2020.

In particolare, la lettera a) del presente articolo interviene sul termine entro il quale è indetto il *referendum* confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

La lettera b) interviene sulla durata degli organi elettivi regionali in scadenza nel periodo dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, coincidenti con quelli delle regioni Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, stabilendo la scadenza del mandato in cinque anni e tre mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165. Si interviene, quindi, esclusivamente sulla durata degli organi elettivi che, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, rientra nella competenza legislativa statale. L'intervento legislativo non incide sulla competenza legislativa regionale in materia di *prorogatio* dei medesimi organi. In tal modo si garantisce l'operatività degli organi regionali in scadenza che potranno continuare ad esercitare le loro funzioni nella pienezza dei poteri loro attribuiti.

La lettera c) interviene sulla "forchetta temporale" per elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, limitatamente all'anno 2020, fissandola in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182.

N. VI

Norme proposte in materia di coesione territoriale

PROPOSTA N. 1

(Aumento anticipazioni FSC)

1. Al fine di sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato. All'uopo, deve essere fornita apposita attestazione nella richiesta di pagamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con i dati inseriti e validati nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

relazione tecnica

Con la presente norma, si intendono prendere in considerazione le esigenze espresse da diverse Amministrazioni, titolari di Piani Operativi e di Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, di disporre di adeguata liquidità, sia per far avanzare la progettazione sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici.

Per tali finalità, si prevede quindi di aumentare la quota in anticipazione del FSC, di cui alla lettera h) del punto 2 della delibera del CIPE n. 25/2016, che dispone, in via generale, l'erogazione, a titolo di anticipo, del 10 per cento sulle risorse assegnate ai singoli interventi così finanziati. In particolare, tale anticipo può essere richiesto per un ulteriore 10 per cento

delle risorse assegnate ai singoli interventi allorquando siano cantierabili, ossia già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti.

In merito all'impatto finanziario in termini di cassa della misura, tenendo conto dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2019 relativi ai Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e ai Patti per lo sviluppo e, in particolare, dell'ammontare di risorse FSC associate ad interventi con progetto esecutivo approvato (11,813 miliardi di euro), tale impatto può essere stimato in circa 1 miliardo di euro nell'anno in corso, considerando l'andamento temporale delle richieste di pagamento e il trend di implementazione nel sistema di monitoraggio.

N. VII

Norme proposte dal Ministro per gli affari regionali

PROPOSTA N. 1

(Modifiche all'articolo 51 D.Lgs. 118/2011)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi 1 *bis* e 1 *ter*:

" 1 *bis*) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

1 *ter*) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata ".

Relazione illustrativa:

La norma propone di inserire nel decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) una disposizione che consenta alle Regioni, in analogia a quanto già previsto per gli enti locali ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di sussistenza di ragioni di urgenza - rispetto alle quali l'emergenza sanitaria in atto è drammatica esemplificazione - maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili. Invero la norma permette alle Regioni di adottare, nelle sole ipotesi di sussistenza di ragioni di urgenza che devono essere espressamente riportate nell'atto, variazioni al bilancio di previsione con parziale modifica del normale iter procedurale, ovvero tramite adozione da parte dell'organo esecutivo e successiva approvazione con legge da parte del Consiglio regionale, entro i successivi 60 giorni, pena la decadenza del medesimo atto.

Al pari degli enti locali, viene altresì disciplinata l'ipotesi di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, prevedendosi in tal caso che il Consiglio regionale sia tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Relazione tecnica:

Il presente emendamento non ha impatti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

PROPOSTA N. 2
(Concessioni idroelettriche)

1. Per le Regioni che ancora non vi hanno provveduto, il termine del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è rinviato al 31 marzo 2021.

Relazione illustrativa

L'emergenza sanitaria ha determinato insuperabili difficoltà nell'attuare la programmazione generale delle attività delle Regioni, con ricadute importanti anche sull'attività legislativa ordinaria totalmente assorbita dalla medesima emergenza. Ciò ha reso impossibile, per le Regioni che vi dovevano ancora provvedere, recuperare il ritardo nell'adempimento di cui all'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Peraltro bisogna tenere conto che tra le provvidenze economiche stabilite nella legislazione di emergenza, alcune attengono alla filiera della produzione e distribuzione di energia elettrica che ovviamente impattano sugli assetti aziendali in corso. Tali evidenze rendono più che mai opportuno ampliare gli spazi temporali necessari al rassetto del settore.

PROPOSTA N. 3

(Disapplicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno 2020, non si applica la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, in caso di ritardo, purché non superiore a sei mesi dalla scadenza prevista, del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto entro la scadenza prevista, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Relazione illustrativa

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene necessario prevedere oltre alle misure di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche disposizioni di contenimento degli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, in considerazione delle oggettive difficoltà correlate al rallentamento e/o blocco delle attività economiche dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta. Nello specifico si intende sospendere l'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari relativi all'imposta sul valore aggiunto.

PROPOSTA N. 4

(Differimento termini revisioni autoveicoli)

1. I termini per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi stabilita dall'articolo 80, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni sono prorogati di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria stabilita dalle vigenti disposizioni.

Relazione illustrativa

Le rigide misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, e in particolare quelle che incidono sulla mobilità, assistite da sanzioni, non consentono di rispettare le scadenze stabilite dalla legge per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. E' necessario pertanto prorogare il termine ordinario di revisione periodica.

PROPOSTA N. 5

(Proroga termini provvedimenti autorizzativi regionali, provinciali e comunali)

1. Per i provvedimenti autorizzativi già rilasciati alla data del presente decreto, i termini stabiliti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per la realizzazione dei progetti assentiti sono prorogati di 12 mesi.

Le amministrazioni competenti provvedono ad adeguare i provvedimenti rilasciati alla presente disposizione.

Relazione illustrativa

Tra le provvidenze economiche stabilite nella legislazione di emergenza, alcune attengono alla filiera della produzione e distribuzione di energia elettrica che ovviamente impattano sugli assetti aziendali in corso.

L'intervento è finalizzato ad evitare che la normativa emergenziale per fronteggiare il COV-19 inibisca agli operatori di realizzare progetti già assentiti dalle amministrazioni territoriali nei termini stabiliti nei provvedimenti autorizzativi, provocando la decadenza dei titoli amministrativi acquisiti.

PROPOSTA N. 6

(Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

relazione illustrativa

Le emittenti radiotelevisive locali, a seguito dell'emergenza coronavirus, stanno registrando un tracollo degli ordinativi pubblicitari, che sono sempre le prime voci di spesa soggette a taglio, da parte delle aziende, durante le situazioni di crisi. Un massiccio ricorso alla cassa integrazione per il settore radiotelevisivo locale, oltre a oneri per lo Stato, comporterebbe il venir meno del servizio informativo locale che, nell'attuale situazione emergenziale, risulta quanto mai di interesse pubblico. La norma ha lo scopo di mantenere le aziende radiotelevisive locali in funzione di fatto permanente, a pieno regime e oltre, nel tempo dell'emergenza al fine di garantire puntualmente e costantemente il servizio informativo.

PROPOSTA N. 7

(Disposizioni urgenti in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga)

1. Le Regioni e le province autonome, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3, art. 26 ter del D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, possono concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione guadagni in deroga, previa autorizzazione da parte dell'INPS, a seguito di accertamento da parte dell'Istituto medesimo della disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. Per la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga, le Regioni o le Province Autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi, in cui prevedere l'applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell'ammortizzatore sociale.

Relazione illustrativa

L'emendamento muove dalla necessità di procedere, favorendo il continuamento delle misure di politica attiva e di tutela della occupazione, nel percorso di compimento degli interventi attualmente in essere nei piani di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali complesse, evitando che la possibile restrizione di risorse disponibili e le difficoltà finanziarie conseguenti al Coronavirus possano costituire un ulteriore ostacolo al completamento dei piani suddetti.

A tal fine la disposizione che si propone ha la finalità di consentire l'utilizzo delle risorse assegnate ai trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 44 del D.Lgs n. 148/2015. Le risorse in questione sono, necessariamente solo quelle, quelle che non risultino finora utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del DL n. 4/2019, il quale già prevede alcune proroghe di ammortizzatori sociali in deroga. Proprio in considerazione di tale ultima circostanza, nella proposta emendativa si ritiene opportuno precisare che alla concessione dell'integrazione salariale in deroga le Regioni possano procedere solo previa verifica della necessaria consistenza delle disponibilità finanziarie; tale verifica viene posta in capo all'INPS, incaricandosi contestualmente l'Istituto medesimo di autorizzare la concessione dell'ammortizzatore sociale.

Si prevede inoltre che per la concessione della cassa integrazione in deroga le Regioni dovranno recepire uno specifico accordo con aziende e parti sociali: in tale accordo dovrà prevedersi l'applicazione di politiche attive del lavoro per i soggetti destinatari della integrazione salariale

N. VIII

Norme proposte dal Ministro dell'istruzione

PROPOSTA N. 1

(Piattaforme per la didattica a distanza)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a:

a) consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione;

b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso, ove possibile, agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, non oltre cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli sullo svolgimento delle attività a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro con riguardo ai commi da 1 a 3 e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ...

Relazione illustrativa

commi 1-3, 5, 6 — L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della malattia COVID-19 comporta la necessità di svolgere le lezioni non in presenza.

Pertanto, appare opportuno che il Ministero aiuti le istituzioni scolastiche a dotarsi delle necessarie piattaforme informatiche.

Nel breve periodo, le piattaforme in questione dovranno essere necessariamente reperite sul mercato.

A tal fine, la disposizione intende stanziare risorse nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Infatti, in caso di emergenze come quella attuale, modalità e metodologie di apprendimento a distanza sono particolarmente utili al fine di consentire di mantenere un legame stretto tra la scuola e gli studenti. L'utilizzo del digitale è, quindi, fondamentale per il superamento di situazioni emergenziali, ma anche a regime per l'introduzione di metodologie innovative nella didattica.

comma 4 — per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici. In passato, infatti, si trattava di scuole prive di laboratori informatici.

L'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo.

L'assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell'organizzazione della didattica a distanza.

Si ritiene necessario, pertanto, rimediare a questa storica difficoltà, prevedendo la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine dell'a.s. 2019/2020.

PROPOSTA N. 2 *(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)*

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione illustrativa

comma 1 — la disposizione prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura dopo la sospensione delle attività didattiche disposta in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19. Lo stanziamento è altresì utile per l'acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l'igiene personale.

PROPOSTA N. 3

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti di docenza a tempo determinato, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali.

Relazione illustrativa

comma 1 — la chiusura delle scuole o la sospensione delle attività didattiche disposte in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19 comportano anche la conseguenza del venir meno dei contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, disposti per la sostituzione del personale docente assente o, in misura inferiore, del personale ATA.

Vengono meno, dunque, professionalità, di cui normalmente le scuole si avvalgono, che in questa fase delicata possono favorire il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza. A tal fine, si prevede che le scuole continuino a ricevere le risorse finanziarie per il perfezionamento dei contratti di docenza in questione. Le risorse verranno assegnate, anziché in corrispondenza al fabbisogno effettivo determinato dalle sostituzioni, in misura pari a quella storica, e saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, da destinare alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi.

N. IX

Norme proposte dal Ministro dell'Università e della ricerca

PROPOSTA N. 1

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari

a 80 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede....

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 non si applicano alle università ed agli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594, articolo 1, della legge n. 160 del 2019.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 non si applicano alle università ed agli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

5. I mandati dei componenti degli organi statuari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

6. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Il presente articolo mira a dare il sostegno necessario alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19.

Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all'intero comparto dell'Istruzione superiore e della ricerca (**comma 1**) per effetto delle obiettive, maggiori necessità determinate dallo stato di emergenza in atto.

Le ulteriori disposizioni, contenute nei commi successivi, sono accomunate, invece, dalla necessità di semplificare procedure per l'approvvigionamento di servizi essenziali in questa fase di crisi, nonché per garantire la continuità della governance delle istituzioni del comparto.

Nello specifico:

La disposizione di cui al **comma 2** è finalizzata ad autorizzare le istituzioni universitarie e AFAM a procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo ricorso al mercato attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip, e quindi in deroga all'obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso – già previsto dalla normativa vigente – di acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all'attività didattica.

La *ratio* dell'intervento normativo si fonda, essenzialmente, sulla necessità di munire le istituzioni universitarie e AFAM della strumentazione idonea e necessaria all'applicazione delle misure introdotte dal DL 2 marzo 2020, n.9 e dai conseguenti DPCM, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19, e consentire, in particolare, lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.

Il **comma 3** reca una deroga, per le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca, ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, che risultano riferiti - come, da ultimo stabilito all'articolo 1, comma 591, della Legge n. 160 del 2019 - al livello medio registrato negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018: ciò al fine di conferire maggiore efficacia e flessibilità all'azione degli enti - fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica confermati dalla permanenza dell'onere del versamento previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - proprio in un settore (quello dell'approvvigionamento di beni tecnologici) consustanziali alla attività di soggetti, quali università ed EPR, da sempre rivolti al rinnovamento tecnologico (esigenza, questa, particolarmente avvertita in questa fase emergenziale).

Al **comma 4**, si prevede una deroga, per le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca, al rispetto dell'obbligo di risparmio di spesa pari al 10 per cento della spesa media annua per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-17, di cui all'art. 1, co. 610, della Legge n. 160 del 2019. La deroga di cui sopra, si riferisce esclusivamente alla spesa funzionalmente connessa alla realizzazione dell'attività di ricerca.

Al **comma 5**, è prevista una proroga dei mandati dei componenti degli organi statuari degli Enti pubblici di ricerca che siano in scadenza durante il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Inoltre, si prevede la sospensione delle procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa come disciplinate dall'articolo 11 del D.lgs. n.213 del 2009. Tale intervento è reso necessario dall'esigenza di continuare a garantire la continuità dell'azione degli Enti pubblici di ricerca anche durante il periodo di emergenza.

Al **comma 6** si dispone una misura rivolta a conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo Agevolato per la ricerca (FAR).

Si premette che il M.U.R., in tale ambito, opera attraverso due differenti modalità di finanziamento: quella di un contributo a fondo perduto e quella di un finanziamento nella forma di credito agevolato.

In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi di interesse agevolati. Il pagamento delle rate così generate avviene con cadenza semestrale (luglio e dicembre). Il ritardato pagamento di tali rate di rientro prevede, ai sensi della normativa vigente, la classificazione dei soggetti interessati dal ritardo nella categoria dei soggetti morosi con conseguente interruzione di qualunque tipologia di ulteriori finanziamenti da parte della Direzione Generale sopracitata e con conseguente applicazione di maggiorazioni nelle rate scadute mediante l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

La proposta normativa dispone l'interruzione, per sei mesi, gli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza prevista a luglio 2020, evitando altresì le conseguenze previste dal ritardato pagamento delle stesse. Tale disposizione agevolativa permetterà, se richiesto dagli interessati, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi congelando di fatto il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza a dicembre 2020. La presente misura non sospende le situazioni di morosità già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in capo a soggetti beneficiari morosi, relativamente a rate già scadute, ma permette anche a tali fattispecie di soggetti di rinviare di sei mesi la scadenza prevista per luglio 2020 senza pertanto incrementare la propria situazione debitoria.

PROPOSTA N. 2

(Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università)

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 30 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Relazione Illustrativa:

L'articolo in esame recante "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università" è finalizzato a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6.

Al comma 1, si prevede la proroga al 30 giugno 2020, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, dell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. Conseguentemente, viene prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea. Ciò al fine di garantire ai laureandi dell'ultima sessione utile dell'anno accademico 2018/2019, di poter portare a conclusione il percorso formativo universitario – altrimenti compromesso dalle misure emergenziali adottate con il Dl n. 6 del 2020 – e, di conseguenza, non essere obbligati ad iscriversi al successivo anno accademico.

Al comma 2, si chiarisce che durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 240 del 2010, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali e della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. In questo modo, l'attività svolta con modalità a distanza viene equiparata *in toto* a quella svolta con modalità in presenza.

Il comma 3, specifica che le disposizioni di cui al comma 2, sono vevoli anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato comprese le attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e le attività di ricerca.

Al comma 4, si precisa che, sempre durante il periodo di sospensione, le attività formative e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza, sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti per attività di insegnamento così come disciplinati dall'articolo 23 della legge n. 240 del 2010.

Infine, al comma 5, si prevede che le attività formative erogate con modalità a distanza sono valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, e ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

PROPOSTA N. 3

(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo. È abrogata ogni altra disposizione contraria alle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma proposta costituisce una misura necessaria e urgente dettata dalle particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, dalla necessità di poter disporre quanto prima di medici abilitati, nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà con le

quali verrebbe svolta la prova di esame di abilitazione – da tenersi in data unica su tutto il territorio nazionale – la quale, non a caso, è già stata oggetto di un rinvio in considerazione dello stato emergenziale in cui versa il paese.

Allo stesso tempo, la proposta è finalizzata a superare, a regime, il meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 9 maggio 2018 (G.U. n. 126 del 1 giugno 2018), disponendo che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abiliti all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del Corso di studi di cui all'ex art. 3 del citato D.M. Tale scelta, oggetto già da tempo di ampia riflessione, muove anche dalla considerazione che – anche in ragione delle innovazioni di cui al citato Decreto n.58 (che ha inserito il tirocinio pratico all'interno del corso di laurea) – l'esame finale di laurea possa ricomprendere già quella valutazione circa la capacità all'esercizio della professione di medico, come peraltro è testimoniato dalla bassissima percentuale di bocciati all'esame di abilitazione.

La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al Corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo secondo le modalità previste dal successivo comma 2.

Si dispone inoltre, che il Ministero e le università adeguino tempestivamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 a decorrere dall'a.a. 2020/2021: ciò attraverso modalità semplificate di adozione degli atti di competenza tenuto conto che l'adeguamento richiesto dovrà solo recepire l'innovazione introdotta in via normativa che impone una evidente omogeneità a livello nazionale senza differenze sulle modalità di svolgimento e certificazione dei tirocini.

Il comma 2 prevede che per coloro i quali siano laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, ovvero che abbiano conseguito la laurea afferente al classe 46/S in Medicina e Chirurgia come da Decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o diploma di laurea in Medicina e Chirurgia sempre ai sensi del D.M. 509 del 1999, l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'art. 2 del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001.

Al comma 3 si dispone, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

Si dispone quindi di conseguenza l'abrogazione dell'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

N. X

Norme proposte dal Ministro per l'innovazione tecnologica

PROPOSTA N. 1

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile

emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa intende favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 e di conseguente mitigazione del rischio, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in *cloud*, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.

In particolare, la norma intende rafforzare e completare la misura, già disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con la quale è stata prevista per le amministrazioni pubbliche la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti.

A tali fini appare imprescindibile procedere con urgenza alla modernizzazione della dotazione tecnologica delle amministrazioni pubbliche consentendo in tempi rapidi l'acquisto di servizi, anche di connettività, ad alto valore tecnologico, idonei a garantire la fruibilità sia delle funzionalità da parte dei dipendenti (al fine di intensificare la possibilità di ricorso alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e massimizzare la produttività individuale), sia dei servizi erogati dalla amministrazione a cittadini e imprese.

In questo senso, la disposizione mira ad accelerare i processi di trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche che, attraverso procedimenti di acquisizione semplificati, possono dotarsi in tempi brevi di nuove tecnologie basate principalmente su tecnologia *cloud*, idonea a semplificare le attività di archiviazione e gestione dei dati, a facilitare l'accesso ad applicazioni, contenuti o servizi attraverso la rete Internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita. La tecnologia utile

può essere basata sul modello *Software-as-a-Service* (SaaS), che rappresenta il *cloud* più comune e più usato dove si concede agli utenti accesso ad applicazioni e programmi.

E' evidente, poi, che la necessità di affrontare l'emergenza, unitamente all'alto valore tecnologico dei beni e dei servizi occorrenti e alla rapida obsolescenza degli stessi, impongono tempi altrettanto rapidi di approvvigionamento.

L'intervento normativo proposto, pertanto, consente alle amministrazioni, di fronteggiare l'emergenza e, fino al 31 dicembre 2020, di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto, in deroga alla normativa vigente, salvaguardando comunque il rispetto delle norme penali e del codice antimafia, assicurando comunque l'interesse del mercato essendo previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista per i casi di eccezionalità ed urgenza dall'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I progetti che le amministrazioni intendono realizzare facendo acquisto alle modalità previste dalla disposizione debbono essere comunque coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e integrati, ove possibile, con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità previste dalla disposizione introdotta devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

La misura di semplificazione è consentita fino al 31 dicembre 2020.

PROPOSTA N. 2

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa intende offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e innovazione tecnologica che si impongono quali misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, già con l'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è stata prevista per le amministrazioni pubbliche la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le

procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti. Più in generale, il contrasto al diffondersi del virus COVID 19 ha imposto una serie di stringenti misure di contenimento, che necessitano dell'adozione di soluzioni di digitalizzazione e innovazione tecnologica per consentire l'erogazione di servizi a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie.

A tali fini, fermo restando il contingente di esperti già incaricati a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui incarichi sono confermati nella loro validità ed efficacia fino alla naturale scadenza indicata nell'atto di conferimento, è creato un ulteriore contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, chiamati ad operare sino al 31 dicembre 2020, a supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'attuazione delle misure di innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del Virus COVID 19.

Gli esperti sono nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente, la composizione ed i relativi compensi.

PROPOSTA N. 3

(Soluzioni innovative per l'emergenza sanitaria)

1. Sull'intero territorio nazionale le autorità di protezione civile, anche in deroga alla disciplina vigente, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza o richiesta, autorizzano, sino al 31 luglio 2020 e con le prescrizioni del caso, l'utilizzazione di soluzioni e mezzi basati su tecnologie innovative, idonei ad agevolare il trasporto e la movimentazione di cose nonché lo svolgimento di ogni altra attività utile al contenimento del rischio di contagio e alla gestione dell'emergenza.

2. I soggetti, pubblici o privati, che utilizzano o forniscono le soluzioni e i mezzi ovvero svolgono le attività autorizzate di cui al comma 1 sono in via esclusiva responsabili dei danni cagionati a terzi in dipendenza dello svolgimento delle attività autorizzate. L'autorizzazione di cui al comma 1 non esclude o attenua la predetta responsabilità, né estende la responsabilità all'autorità che ha provveduto al suo rilascio. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità di protezione civile può prescrivere a chi utilizza e fornisce le soluzioni e i mezzi ovvero svolge le attività autorizzate una necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, adeguata allo scopo.

3. Le Autorità di protezione civile vigilano sull'attività autorizzata e verificano il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sul contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e del rischio di contagio e sulla gestione dell'emergenza. In caso di esito positivo della verifica, ove se ne ravvisi l'esigenza in relazione al perdurare dell'emergenza, l'autorizzazione può essere prorogata comunque non oltre il 31 dicembre 2020. In caso di violazione delle prescrizioni imposte o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, le autorità di protezione civile, previa diffida al soggetto interessato, revocano l'autorizzazione.

4. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N. XI

Norme proposte dal Ministro della difesa

PROPOSTA N. 1

(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

- a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
- b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 45;
- b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
- c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
- d) non essere stati dimessi d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
- e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale *on-line* sul sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 13.749.052,03 per l'anno 2020 e a euro 5.661.374,37 per l'anno 2021, si provvede

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito della situazione emergenziale in atto, è necessario approntare presidi sanitari straordinari anche per il servizio sanitario militare in grado sia di fronteggiare il recente trend incrementale dei contagi sia di sostenere e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, in definitiva, di affrontare una situazione del tutto straordinaria, non codificata e senza precedenti, tenuta presente la ristrettissima tempistica a disposizione, approntando istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità [ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento], che consentono alla Difesa e alle Forze armate di approntare le indispensabili risposte connotate da credibilità, adeguatezza e tempestività. Ciò premesso, è fondamentale, pertanto, rinforzare temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, è stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie del personale militare prevista dal Codice dell'ordinamento militare. In particolare, a tale personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. Ciò in analogia a quanto disposto per altre fattispecie di servizio temporaneo, tuttavia non utilizzabili nella situazione contingente a causa della ristrettezza dei tempi (artt. 937, comma 2, 988, 1799 del COM).

Le predisposte procedure per l'arruolamento, per quanto semplificate, rispondono all'obiettivo di garantire, in una tempistica adeguata e comunque entro il prossimo mese di aprile, la selezione

delle migliori professionalità possibili, attraverso i giudizi formulati dalle commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità. Si tratta, in particolare, della analoga procedura utilizzata per la costituzione della c.d. "riserva selezionata", la cui disciplina discende dall'articolo 674, comma 5 e 987 del Codice dell'ordinamento militare, per l'acquisizione di particolari e pregiate professionalità di cui le Forze armate risultano carenti per lo svolgimento delle attività operative prevalentemente all'estero.

Per la medesima finalità è altresì autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

PROPOSTA N. 2

(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

2. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo stato di diffusione del virus COVID-19 richiede un potenziamento della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza.

Il materiale di seguito elencato è necessario per supportare l'esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, è necessario:

- acquisizione di due ospedali campali con le relative attrezzature, in grado di garantire le attività di terapia intensiva;
- acquisizione di 6 ambulanze per il trasporto di pazienti in assetto di biocontenimento;
- acquisizione di 3 camere isolate campali a pressione negativa e sistemi di trasporto isolati;
- acquisizione straordinaria di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario;
- acquisizione straordinaria di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Scopo della disposizione è, pertanto, l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali ad hoc destinate. Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati.

Relativamente al comma 2, per la produzione e l'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, tra cui disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericida, è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della salute, come previsto e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012 ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti ed altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze.

Considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ravvisandosi l'opportunità di avvalersi dello

SCFM quale risorsa fondamentale nella specifica materia, come già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi dell'influenza A(H1N1) (c.d. influenza suina), con la presente disposizione si autorizza lo Stabilimento alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, per oltre 35.000 litri.

PROPOSTA N. 3

(Sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari di competenza del Ministero della difesa)

1. A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sono sospesi i termini in materia di procedimento disciplinare previsti dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Se il decorso dei termini di cui al comma 1 ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell'emergenza COVID-19 e delle direttive in materia di pubblico impiego volte a contenere il diffondersi dell'epidemia, risulta necessario poter sospendere quei procedimenti amministrativi che richiedono la partecipazione di più persone e il rispetto delle tempistiche previste dalla legislazione vigente. In particolare, a similitudine di quanto già disposto con l'articolo 1 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti giudiziari, è necessario poter differire e sospendere tali procedimenti, in attesa del ritorno allo stato di normalità, tenuto conto che:

- a) in ambito militare i procedimenti disciplinari avvengono attraverso la partecipazione di diversi attori (inquisito, inquirente, difensore, eventuali commissioni di disciplina);
- b) il procedimento disciplinare viene istruito sia dagli organi a livello centrale che da quelli periferici;

determinati atti endoprocedimentali sono soggetti a termini perentori [vds. art. 1392 del Codice dell'ordinamento militare che stabilisce i termini entro i quali debba essere instaurato e concluso un procedimento disciplinare di stato].

PROPOSTA N. 4

(Assunzione urgente di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di *test* patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio orale mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

- per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate (cap. 1121 p. g. 1) di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito delle misure approntate per affrontare la situazione emergenziale in atto connessa alla diffusione esponenziale del COVID 19, la disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica. Tale autorizzazione risponde alle necessità di far fronte all'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del *Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio* causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di *test* patogeni rari, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale.

Il procedimento per il conferimento dei citati incarichi è analogo a quello già disciplinato dall'articolo 2, commi dall'1 al 3, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in riferimento alle misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale. Parimenti, la disposizione prevede che le attività professionale svolte nell'ambito dell'incarico costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali future per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

N. XII

Norme proposte dal Ministro della giustizia

PROPOSTA N. 1

(Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e della sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari)

2. Al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 1, ovunque ricorrano, le parole «22 marzo 2020» sono sostituite dalle parole «3 aprile 2020»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «23 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «4 aprile»;

2) al comma 4, dopo le parole «articoli 303,» sono inserite le seguenti: «308,»;

d) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«ART. 2-bis. – *(Misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali)*.

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al rinvio delle udienze penali ai sensi dell'articolo 1, nonché dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate esclusivamente attraverso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con le modalità

individuare nei decreti ivi citati, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 2, nonché dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate esclusivamente attraverso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con le modalità individuate nei decreti ivi citati, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati ai commi precedenti, gli imputati e le altre parti sono domiciliati presso i rispettivi difensori.»

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento, per le comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi precedenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria* è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, in coerenza con i provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell'epidemia in corso, di dove prorogare il predetto termine del 22 marzo al 3 aprile 2020.

Va conseguentemente differita al 4 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2.

Considerato l'ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui all'articolo 1, è necessario disporre la sospensione dei termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato, analogamente a quanto già disposto per i termini di durata della custodia cautelare.

Con l'intervento normativo, inoltre, si introducono deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti legge numeri 9 e 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge sopraindicati.

In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche - già previsto e disciplinato dal decreto legge n. 179 del 2012 - quali uniche modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti.

Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.

Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto legge n. 179 del 2012.

Da ultimo, al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, una generale domiciliazione *ex lege* presso il difensore dell'imputato e di tutte le parti private.

PROPOSTA N. 2

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 700 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020, nonché all'effettivo periodo di rinvio disposto dai capi degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera g) del medesimo decreto. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

2. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 11,4 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ampia sospensione delle attività e dei termini processuali disposta con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 è destinata a produrre riflessi anche sull'attività della magistratura onoraria, disciplinata nel suo complesso dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con prevedibili ricadute di tipo economico, connesse al regime temporaneo di sospensione pressoché totale delle attività di udienza sino al 22 marzo 2020 (prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020), e di possibile ulteriore sospensione derivante dall'adozione, da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari, di ulteriori provvedimenti di rinvio (come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del medesimo decreto).

La valutazione delle conseguenze economiche deve, tuttavia, commisurarsi con la regola fondamentale che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo con necessarie caratteristiche di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e tale non generare in nessun caso un rapporto di pubblico impiego (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116).

Quest'ultimo profilo rende evidente l'opportunità di allineare le misure di sostegno a favore della magistratura onoraria a misure simili già introdotte a favore dei lavoratori autonomi, ed in particolare all'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, da cui risulta a questo punto mutuabile anche il meccanismo di durata temporale, corrispondente ad un massimo di tre mesi. Il riconoscimento di un contributo economico risulterà comunque parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività che, come visto in precedenza, dopo il 22 marzo 2020 sarà solo eventuale e connesso all'adozione di specifici provvedimenti da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari.

Il contributo è destinato ad essere concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia.

PROPOSTA N. 3

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari)

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza e delle procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2020 e 2021, del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

Si fa presente che restano vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 5.500.000**; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro **3.500.000** nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in **euro 650.000**, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-Molise, per un ammontare stimato in **euro 3.800.000**; danni nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.150.000**; consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.300.000**; danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 650.000**; danni rilevanti presso la Casa

Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in **euro 500.000**; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in **euro 300.000**; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in **euro 150.000**.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti.

PROPOSTA N. 4

(Disposizioni urgenti sul personale giustizia)

1. Al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure urgenti concernenti sulle prestazioni lavorative del personale del Ministero della giustizia).

1. Al funzionamento dei servizi indispensabili ed urgenti, gli uffici giudiziari e gli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, provvedono assicurando lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente, applicando le forme contrattualmente previste, nonché, ove possibile, la forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e dall'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per le attività che non devono essere svolte in presenza, prestate dal personale degli uffici giudiziari, e degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, ove sia impossibile applicare le modalità di cui al comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti, imposti da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, ed adottati con le finalità di cui al presente decreto, nonché in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

3. Il Ministero non corrisponde indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al personale di magistratura.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari e disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Va premesso che l'articolo 19 del decreto-legge n. 9/2020 prevede che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Si è ritenuto che tale previsione non potesse ricomprendere i dipendenti del Ministero della giustizia, giacché comparto non indicato tra le autorità competenti ad emanare provvedimenti provvisori nelle more dei DPCM previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 6/2020.

Tuttavia occorre considerare che il decreto legge n. 11/2020, nel prevedere la sospensione delle attività giudiziarie e nell'attribuire ai dirigenti degli uffici giudiziari il potere di adottare misure urgenti, atte a limitare l'attività giudiziaria e dunque la presenza del personale anche amministrativo, ha in realtà esteso anche a tali organi il potere di adottare provvedimenti atti a

impedire al pubblico dipendente di svolgere il proprio lavoro. Neppure nei provvedimenti normativi prima richiamati era prevista la necessità dell'indicazione espressa del divieto di prestazione lavorativa.

Inoltre, il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso all'intero territorio nazionale la vigenza delle previsioni sulla base delle quali sono emessi, sentite le autorità sanitarie locali e i consigli dell'ordine le unità di crisi, i provvedimenti della dirigenza giudiziaria, limitativi della possibilità di prestare lavoro.

Da ultimo il DPCM del 11 marzo 2020, introducendo misure restrittive su tutto il territorio nazionale, specie in relazione all'art. 1 comma 2, n. 6), in relazione al personale delle pubbliche amministrazioni ha stabilito sostanzialmente che debbano essere individuati presidi con presenza in loco del personale per le attività indifferibili, e che per il resto va assicurato lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Premesso quanto sopra, e nonostante la disposizione sopra citata del DPCM 11 marzo 2020, risulta necessario introdurre una specifica disposizione che - alla stregua di quanto stabilito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020 - regoli, nelle condizioni determinate dalla diffusione del COVID-19, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente, sia presso gli uffici giudiziari e che presso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della giustizia.

Infatti il disposto del DPCM 11 marzo 2020, pur agevolando anche il settore della giustizia in un uso più deformalizzato del lavoro agile incontra due limitazioni:

- a) il precitato DPCM viene emesso sempre nel quadro di riferimento del decreto-legge 23 febbraio, n. 6, il quale non conteneva alcun riferimento alle attività giurisdizionali;
- b) pur essendo chiaro il *favor* contenuto verso progetti di lavoro agile indicati direttamente dal datore di lavoro, quale forma ordinaria di svolgimento del lavoro delle pubbliche amministrazioni, costituendo le attività di presidio in loco l'eccezione, non può escludersi che vi sia difficoltà per alcune mansioni nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria e delle attività degli uffici giudiziari di impossibile configurazione con modalità remotizzate di lavoro agile. Si pensi tra questi alle attività di assistenza all'udienza, degli autisti, dei commessi di udienza.
- c) infine occorre indicare chiaramente una possibilità di estensione in regime di compatibilità anche per il personale di magistratura.

Ciò posto essendo chiaro, per i motivi indicati sopra che per le eventuali casistiche sopra indicate inerenti le precipue attività del Ministero della giustizia, non vi sia spazio di applicazione interpretativa estensiva dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020, la norma proposta si pone come necessaria.

Si richiama l'applicazione delle forme contrattualmente previste nonché, ove possibile, quelle regolate di lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, individuando le attività indifferibili da rendere in presenza.

Viene inoltre previsto che per le attività che non possono essere svolte in presenza, prestate dal personale degli uffici giudiziari, e degli uffici e centrali e periferici, del Ministero della giustizia, ove sia impossibile intervenire con le modalità sopra esposte e regolate al comma 1 dell'articolo aggiunto, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti, imposti da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, ed adottati con le finalità del presente decreto, nonché per l'attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che con il comma 5 viene dettata la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si specifica, infatti, che la norma, volta a regolare le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dell'amministrazione della giustizia, durante il periodo emergenziale di sospensione di talune attività giudiziarie e amministrative, non incide sul regime stipendiale fondamentale ed accessorio del predetto personale, fatti salvi gli effetti di risparmio per l'amministrazione, allo stato non quantificabili, derivanti dalla mancata corresponsione della indennità sostitutiva di mensa (buono pasto) nei casi di "smart working" o di assenza dalla sede di lavoro.

N. XIII

Norme proposte in materia di disabilità

PROPOSTA N. 1

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nonché nei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari. L'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino al permanere di rischio sanitario. L'Azienda sanitaria locale, può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al comma 1, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.
2. All'art. 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 è aggiunto dopo il comma 2, il seguente: "2- bis. Le prestazioni sanitarie di essenziale necessità, ancorchè non sia previsto che possano essere effettuate a distanza, si intendono autorizzate, ai fini del rimborso della spesa, per tutta la durata dello stato di emergenza."
3. I datori di lavoro, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri di cui al comma 1. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'assenza dal posto di lavoro, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell'ambito del rapporto di lavoro non può essere considerata inadempimento o violazione del rapporto di fiducia, a condizione che sia preventivamente comunicata che sia documentabile l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.
5. Su tutto il territorio nazionale, e per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 è di giorni 10 (dieci).
6. La fruizione dei congedi di cui all'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per tutta la durata dell'emergenza salvo diverse successive previsioni, è estesa ai lavoratori in possesso di riconoscimento con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,

comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti maggiore rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992. Dall'entrata in vigore del presente decreto e per tutta la durata dello stato di emergenza, salvo diverse successive previsioni, la fruizione di tali congedi avviene in deroga al vigente limite dei due anni.

Relazione illustrativa

Il comma 1 stabilisce le condizioni di operatività delle strutture, pubbliche o private accreditate presso il SSN, che erogano prestazioni per persone con disabilità. Per tutti i centri che erogano prestazioni socio-assistenziali, educative, socio-formative, sanitarie e socio-sanitarie (si adotta una definizione ampia in considerazione della varia casistica di tali centri, spesso differenziati in base alla linea di finanziamento) si considerano prevalenti gli aspetti di prevenzione dal contagio e quindi si opta per la loro chiusura. Nel caso in cui però in tali centri siano previste prestazioni di tipo sanitario, non differibili, per persone con disabilità con alta necessità di sostegno, le stesse possono essere fornite con modalità e a condizione che siano rispettate le misure di contenimento e di distanziamento sociale prescritte. Quale disposizione di chiusura, e tenuto conto della possibilità che già alcune persone con disabilità abbiano spontaneamente rinunciato alla frequenza, l'ultimo periodo prevede la deroga a qualsiasi norma, disposizione o direttiva che preveda, in caso di assenza volontaria dalle attività di tali centri, la perdita del diritto di frequenza, stabilendo che per tutta la durata dello stato di emergenza, anche retroattivamente, le assenze non vanno conteggiate e non costituiscono motivo di perdita del diritto di frequenza.

Il comma 3 sostituisce l'art. 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, superato dal DPCM 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento, e distingue tra

- prestazioni sanitarie e socio-sanitarie che per le persone con disabilità o comunque fragili si deve cercare di rendere comunque a domicilio, qualunque sia la ragione (chiusura di centri, rischio di contagio, quarantena) – per non aggravare la loro condizione di fragilità – con il personale disponibile; è inoltre previsto che si intendano autorizzate e rimborsabili quelle prestazioni sanitarie di essenziale necessità di cui oggi non è previsto che possano essere effettuate a distanza.
- prestazioni di assistenza per agevolare la fruizione della educazione a distanza a favore delle persone con disabilità, a seguito della chiusura delle scuole o dei centri dedicati.

Il comma 4, per facilitare il più possibile il ricorso allo smart working per chi abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità che abbia perso la possibilità di essere accudita in uno dei centri la cui attività è sospesa, prevede che il datore di lavoro sia comunque tenuto ad autorizzarlo, e quindi impone al datore di lavoro l'obbligo di un eventuale diniego espresso e motivato. Nel caso di figlio minore, a carico del datore di lavoro vi è obbligo di concedere lo smart working, che può essere negato solo nel caso in cui lo stesso sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa ed è in tal caso a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrarlo.

Ugualmente al fine di rafforzare la tutela del lavoratore che sia genitore convivente di una persona con disabilità il comma 5 prevede che l'assenza dal posto di lavoro sia da considerare causa di forza maggiore e quindi non possa dar luogo a giustificato motivo di licenziamento perché non integra né la fattispecie dell'inadempimento contrattuale né della rottura del rapporto fiduciario.

Il comma 6 porta a 10 (dagli attuali 3), per il periodo di emergenza, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa concessi dall'art. 33 della legge 104/1992 al familiare che accudisce una persona con disabilità.

Il comma 7 estende, a tutela del lavoratore con disabilità, il regime dei permessi per i figli con riconoscimento della disabilità grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20 e dlgs 151/2001) al lavoratore cui sia riconosciuta la disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3,

comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché, applicando il principio generale enunciato dall'articolo 3 comma 1 della medesima legge n. 104/1992, a tutti quei lavoratori comunque in possesso di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti maggiore rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

N. XIV Norme proposte dal Ministro per i beni culturali

PROPOSTA N. 1

(Rimborso di contratti di soggiorno e di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno.

2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Relazione illustrativa

L'articolo 1, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto- legge 2 marzo 2020, n.9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher.

Il comma 2 prevede che - a seguito dell'adozione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, che hanno disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, come previsto dal comma 3, il venditore provvederà all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del 2020.

Relazione tecnica

L'articolo 1, comma 1, estendendo anche ai contratti di soggiorno le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 9 del 2020, non determina, come la suddetta disposizione, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo, commi dal 2 a 4, a seguito della risoluzione *ex art.1463* dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconosce su apposita istanza da parte dei soggetti interessati, il diritto all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.

PROPOSTA N. 2

(Fondo emergenze spettacolo dal vivo e cinema)

1. Al fine di sostenere i settori del cinema e dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo emergenze spettacolo dal vivo e cinema. Il Fondo di cui al primo periodo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e una quota del medesimo, pari a 50 milioni di euro, è destinata a interventi di conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo sui beneficiari conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro (*risorse di parte corrente per il cui reperimento si rinvia al Ministero dell'economia e delle finanze*);

b) quanto a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88;

c) quanto a 10 milioni di euro a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Relazione illustrativa

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo dal vivo e cinema, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 destinato a sostenere i settori del cinema e dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Il comma 2 reca le modalità attuative. Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

Relazione tecnica

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo dal vivo e cinema, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è ripartito in parti uguali tra due capitali: uno di parte corrente destinato allo spettacolo dal vivo e uno di conto capitale destinato al cinema. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro (*risorse di parte corrente per il cui reperimento si rinvia al Ministero dell'economia e delle finanze*);

b) quanto a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88;

c) quanto a 10 milioni di euro a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621).

PROPOSTA N. 3

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

1. La quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinato al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 comma 3-*quater* del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il titolo di capitale italiana della cultura 2020 è conferito alla città di Parma anche per l'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferite all'anno 2022.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare si prevede la destinazione di una quota dei compensi incassati dalla SIAE al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari. Il comma 3 prevede che la durata del titolo di capitale italiana della cultura 2020, già conferito alla città di Parma con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, in data 7 febbraio 2019, si estenda anche all'anno 2021.

Relazione tecnica

L'articolo 3, commi 1 e 2, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a modificare la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941. Una quota di tali somme, ai sensi dell'articolo 71-octies della suddetta legge, sono destinate dalla SIAE, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

Al comma 3, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'eventuale finanziamento delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata Capitale italiana della cultura si provvederà con successivi provvedimenti normativi.

N. XV

Norme proposte dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

PROPOSTA N. 1

(Accelerazione dell'attuazione degli interventi infrastrutturali olimpiadi 2026 e Ryder cup)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 18, la parola: “riservato” è sostituita dalla seguente: “autorizzato” e le parole: “a valere sulle” sono sostituite dalle seguenti: “con corrispondente riduzione delle”;
- b) al comma 19, la parola: “riservato” è sostituita dalla seguente: “autorizzato” e le parole: “a valere sulle” sono sostituite dalle seguenti: “con corrispondente riduzione delle”.

Relazione illustrativa

Al fine di garantire la immediata disponibilità delle risorse per la tempestiva realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per le Olimpiadi 2026 e la Ryder Cup 2022, considerata la necessità di realizzare opere di importanza strategica in tempi rapidi, la proposta emendativa in esame è finalizzata a disporre tempestivamente delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2020 senza attendere la procedura di adozione del decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.1, comma 24 della legge 27 dicembre 2019, n.160, nonché il successivo decreto di variazione di bilancio.

Relazione tecnica

La proposta emendativa si limita ad intervenire nella fase procedurale ad invarianza di risorse. La copertura, infatti, si rinviene nel comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n.160, che ha stanziato per la tempestiva realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per le Olimpiadi 2026 e la Ryder Cup 2022 un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze

PROPOSTA N. 2

(Disposizioni nel settore ferroviario)

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “*Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.*”;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “*La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.*”.

2. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. All'onere derivante dal comma 1, lettera b), pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono abrogati.

Relazione illustrativa

La proposta normativa, al **comma 1, lettera a)**, prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Al riguardo, si rappresenta che in Italia il trasporto ferroviario merci, a partire dall'anno 2015, ha registrato

un trend in crescita anche grazie anche alle politiche di rilancio del settore, collegate all'adozione di un pacchetto di norme specifiche. In particolare, la norma riguardante la formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci è risultata fondamentale al fine di formare e procedere all'assunzione a tempo indeterminato di circa 2000 addetti nel triennio 2017-2019. L'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Si evidenzia che gli articoli 6 e 7 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2017, n. 570 stabiliscono la quota di contributo per l'attività di formazione da riconoscere alle imprese ferroviarie in misura non superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili. Tuttavia, si rappresenta che il settore del trasporto ferroviario di merci necessita ancora oggi di oltre 2000 addetti che, data la delicatezza e la specificità dello stesso, andrebbero adeguatamente formati per poter essere successivamente assunti. La disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie ("IF") impiegato nella circolazione dei treni è attualmente contenuta nel D. Lgs. 247/2010 e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, nell'Allegato C al decreto ANSF (ora ANSFISA) n. 4/2012 e nel Regolamento (UE) 2015/995.

Al comma 1, lettera b), al fine di evitare incertezze applicative ed interpretative si ripropone la novella già contenuta nell'articolo 13, comma 1, del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che viene, conseguentemente abrogato al **comma 3**. In sostanza, la citata lettera b) prevede lo stanziamento di risorse di 100.000 di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria, escludendo quindi i macchinisti.

Il **comma 2** prevede la **copertura** relativa all'attuazione delle misure previste.

Il **comma 3** dispone l'abrogazione dei commi 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Relazione tecnica

La proposta, **al comma 1, lettera a)** mira al proseguimento dell'incentivo per la formazione dei macchinisti delle imprese ferroviarie, anche ai fini della loro assunzione presso le medesime imprese e comporta un onere di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. A tale onere si provvede nel **comma 2** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, che rinvia alla copertura contenuta nell'articolo 45 del medesimo decreto legge per gli oneri derivanti dallo stesso.

Dalla previsione di cui al **comma 1, lettera b)** non derivano oneri, in quanto si riproduce la novella già contenuta nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge proroghe n. 162 del 2019, con la medesima copertura ripresa nel comma 2 della proposta in parola (fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al comma 3 si procede, infatti, all'abrogazione di tale disposizione.

PROPOSTA N. 3

(Sviluppo dei sistemi trasporto rapido di massa)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n 211, è sostituito con il seguente:

"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant, nonché ai sistemi di trasporto rapido di massa con trazione a fune o eserciti con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti".

Relazione illustrativa

La legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa” ha previsto finanziamenti “ai fini dello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l’installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali”, prevedendo, altresì all’articolo 1, comma 1-bis che “*le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant*”.

La disposizione proposta, atteso che attualmente i sistemi di trasporto rapido di massa che vengono eserciti con veicoli filoviari o più in generale, con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti, risultano esclusi dall’ambito di applicazione della citata legge n. 211 del 1992, amplia la categoria di impianti per i quali è possibile usufruire dei contributi previsti dalla medesima legge. Tali sistemi, configurandosi anch’essi come sistemi di trasporto dotati di impianto fisso e a trazione elettrica, in molti ambiti urbani sono “atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali” nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della legge stessa.

Relazione tecnica

La disposizione, ampliando l’ambito di applicazione della legge n. 211 del 1992, e prevedendo quindi esclusivamente la possibilità di finanziare ulteriori sistemi di trasporto rapido di massa, non determina nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA N. 4

(Disposizioni urgenti in favore del trasporto marittimo)

1. Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 31 luglio 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 10, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 37,8 milioni, si provvede....

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

Relazione illustrativa

La proposta normativa reca misura a sostegno del settore del trasporto marittimo di merci e di persone.

In particolare, il comma 1 prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – legge ed il 31 luglio 2020.

Si precisa che l’esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 e dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di Sistema Portuale.

Il comma 2 prevede la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1.

Il comma 3 prevede, invece, la sospensione, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

In considerazione del fatto che i canoni di cui ai sopra menzionati articoli 16, 17 e 18 costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della medesima legge n. 84 del 1994, si prevede che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

Relazione tecnica

La proposta normativa reca misura a sostegno del settore del trasporto marittimo di merci e di persone.

In particolare, il comma 1 prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – legge ed il 31 luglio 2020.

Nell'evidenziare che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 e dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di Sistema Portuale, si precisa, dal punto di vista finanziario, che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00.

Conseguentemente, si stima che l'esenzione prevista per i mesi da marzo a maggio 2020 determini una minore entrata per il bilancio delle singole Autorità di Sistema Portuale pari a circa 37,8 milioni di euro, cui si provvede, ai sensi del comma 2....

Il comma 3 prevede, invece, la sospensione, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che, come noto, entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 84 del 1994.

In considerazione del fatto che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non si determina alcuna conseguenza sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui alla proposta normativa non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 5

(Disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “*L'erogazione dell'anticipazione*” inserire le seguenti: “, *consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,*”.

2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, le stazioni appaltanti, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa di cui al comma 1 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo** in favore dell'appaltatore di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo

Codice. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la "ratio" istitutiva della previsione medesima.

La proposta di cui al **comma 2** è finalizzata a mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, prevedendo che le stazioni appaltanti, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20% delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18. In tal modo, viene garantita un'immediata liquidità alle imprese per provvedere al completamento delle lavorazioni già avviate, senza che ne derivi alcun pregiudizio per le stazioni appaltanti. Infatti, al pari dell'anticipazione del prezzo prevista dal citato articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Relazione tecnica

L'articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 6

(Misure a favore dei lavoratori dell'area di Savona)

1. La regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di cui al precedente periodo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo non spetta al Commissario straordinario alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né rimborso spese. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa è finalizzata ad introdurre disposizioni specifiche per fronteggiare le conseguenze della frana verificatasi nel territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori dell'area interessata e risorse finanziarie per il ripristino della funzionalità degli impianti, oggetto di concessione in favore della società Funivie S.p.a., danneggiati dai citati eventi meteorologici.

A tale riguardo, si evidenzia che le funivie di Savona sono un complesso di linee a fune per trasporto merci che venne realizzato all'inizio del XX secolo per trasportare il carbone scaricato al porto di Savona fino a un'area di stoccaggio in frazione Bragno (Cairo Montenotte).

L'impianto, della lunghezza di circa 17 Km, si caratterizza per la presenza di quattro stazioni intermedie motrici (San Lorenzo, Ciatti, Cadibona, Sella) e prevede l'utilizzo di vagonetti con una portata di c.a. 1100 kg.

L'area di stoccaggio di monte copre una superficie complessiva di circa 120.000 metri quadrati. In corrispondenza del "parco-deposito" sono attivi impianti di vagliatura e frantumazione del carbone che consentono di soddisfare le diverse esigenze merceologiche degli utilizzatori finali.

Le funivie di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a. di Savona, sono state interessate nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni ed il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività.

In particolare, il comma 1 reca misure in favore dei lavoratori che sono impossibilitati a lavorare a seguito dei citati eventi meteorologici e della frana di novembre 2019, prevedendo che la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare, per l'anno 2020, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa. La misura prevista risulta residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il comma 2 prevede la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.. Il Provveditore interregionale, in qualità di commissario, è incaricato di procedere, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società FunivieSpa.

Si prevede, inoltre:

- a) che al Commissario non spetti alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese;
- b) che il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate;

c) l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Commissario, sulla quale confluiscono le risorse necessarie per l'effettuazione dell'intervento e quantificate in complessivi euro 4.000.000.

Il comma 3 prevede la copertura finanziaria dell'intervento affidato al Commissario straordinario.

Relazione tecnica

La misura prevista dal comma 1 è finanziata dalle risorse residue già assegnate alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, attualmente pari ad euro 20.243.082,33.

I lavoratori interessati dall'intervento sono circa 80.

Pertanto, considerato che il trattamento compresa la contribuzione figurativa ammonta a circa euro 1.600,00, si stima una spesa pari a circa 1,5 milioni di euro.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle risorse assegnate alla Regione Liguria e i relativi residui:

	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017	Somme utilizzate al 2019	Residuo al 31.12.2019
Liguria	€ 22.502.400,00	€ 10.193.456,73	€ 12.452.774,40	€ 20.243.082,33

Si precisa che negli anni 2018 e 2019 non sono state assegnate risorse alla Regione Liguria che ha continuato ad utilizzare le risorse assegnate negli anni precedenti.

L'attuale residuo risulta pari ad euro 20.243.082,33 e, dunque, idoneo a garantire la copertura finanziaria della misura in parola.

Il comma 2 prevede la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società FunivieSpa.

Il medesimo comma 2 disciplina i poteri commissariali, specificando che, per lo svolgimento delle attività necessarie, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate e che allo stesso non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 4.000.000, che confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi previsti per gli interventi di ripristino.

Stima costi ripristino danni e proposte di investimento Impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie Spa	
TERRENI E FUNIVIARIE	INFRASTRUTTURE
Ripristino versante e impianti frana San Lorenzo	3.120.000,00 €
Lavori su frana e ripristino impianti frana Voiana	880.000,00 €
Opere d'Arte verifiche in ultimazione	
TOTALE	4.000.000,00 €

Quanto alla copertura finanziaria, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali, iscritte sul capitolo 7150, piano di gestione 3, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta una disponibilità, per l'anno 2020, in termini di competenza e di cassa di circa 6,2 milioni. Tali risorse, allo stato, non sono impegnate e possono, pertanto, essere utilizzate per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente comma, atteso che non sono programmate iniziative a valere sulle stesse e il loro utilizzo non pregiudica attività già avviate oppure in corso.

PROPOSTA N. 7

(Parere sui modelli di tariffazione aeroportuale)

1. A seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, i pareri del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze sui modelli di tariffazione per la determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono resi all'Autorità di regolazione dei trasporti entro trenta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Relazione illustrativa

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 che recepisce la normativa europea concernente i diritti aeroportuali (diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, diritto di imbarco per i passeggeri), i modelli di tariffazione per la determinazione di tali diritti sono approvati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che svolge le funzioni di Autorità di vigilanza.

Tale Autorità procede all'approvazione dei modelli previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. A seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, è stata disposta una dilatazione della procedura di approvazione, prevedendo che il parere dei suddetti Dicasteri sia reso entro trenta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

Relazione tecnica

La presente disposizione ha natura ordinamentale in quanto incide sulla procedura di approvazione dei modelli tariffari e dunque non comporta oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA N. 8

(Modifiche all'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)

1. All'articolo 4 del del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 12- *octies* aggiungere il seguente: “12- *nonies*. Gli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, al fine di consentire il celere avvio ovvero la prosecuzione ed il completamento degli stessi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla nomina di Commissari straordinari che operano ai sensi del presente articolo. Alle modifiche dell'allegato 1 si provvede con le modalità di cui al comma 1”.

ALLEGATO 1

A. Infrastrutture stradali:

a) SS 106 Ionica;

- b) collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della SS 514 “di Chiaramonte” con la SS 115 e lo Svincolo della SS 194 “Ragusana”;
- c) SS 675 Umbro-Laziale. Sistema infrastrutturale di collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est – Civitavecchia;
- d) completamento collegamento stradale A12 Tarquinia – San Pietro in Palazzi;
- e) collegamento autostradale Roma–Latina e relative opere connesse;
- f) strada Statale 4 Salaria.

B. Infrastrutture ferroviarie:

- a) potenziamento Linea Fortezza-Verona;
- b) potenziamento Linea Venezia-Trieste;
- c) completamento raddoppio Genova Ventimiglia;
- d) completamento raddoppio Pescara – Bari;
- e) Linea Roma - Pescara;
- f) realizzazione nuova linea Ferrandina – Matera La Martella;
- g) potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali Linea Salerno – Reggio Calabria;
- h) linea Palermo-Trapani via Milo.
- g) potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali Linea Taranto – Metaponto – Potenza - Battiglia;

C. Infrastrutture idriche:

- a) Messa in scurezza traversa del Lago d’Idro (BS);
- b) Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera;
- c) Completamento ampliamento Diga di Maccheronis (NU);
- d) Completamento realizzazione delle dighe:
 - 1) di Monti Nieddu (CA);
 - 2) di Medau Aingiu (CA);
- e) Messa in sicurezza delle dighe:
 - 1) Cantoniera sul fiume Tirso (OR);
 - 2) sul Rio Olai (NU);
 - 3) sul Rio Govossai (NU);
 - 4) sul Rio Mannu di Pattada a Monte Lerno (SS);
 - 5) di Monte Pranu sul rio Palmas (OR);
 - 6) di Pietrarossa (EN-CT).

Relazione illustrativa

L’articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, disciplina il procedimento di individuazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, la cui attuazione è rimessa ai Commissari straordinari, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 4. La proposta normativa individua *ex lege* al nuovo comma 12-nonies le opere considerate prioritarie per il loro impatto sociale ed economico, con conseguente applicazione per le medesima della disciplina semplificata di cui all’articolo 4 del decreto legge Sblocca cantieri n. 32 del 2019. Si prevede, conseguentemente, la nomina di appositi commissari mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Relazione tecnica

La proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad individuare un elenco di opere prioritarie ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 4 del decreto legge Sblocca cantieri.

PROPOSTA N. 9

(Finanziamento relativo alle infrastrutture ferroviarie di rete AV/AC)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale, potenziando con caratteristiche AV/AC di rete le direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, Genova – Ventimiglia, perseguendo la riduzione dei tempi di percorrenza e l'accessibilità al sistema AV/AC di rete del bacino di utenza dell'itinerario, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per la realizzazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..

Relazione illustrativa

Per il potenziamento con caratteristiche AV/AC della linea Salerno-Reggio Calabria sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

- elevare la velocità della linea tra i 200 e i 250 km/h al fine di ridurre i tempi di percorrenza;
- elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;
- elevare la capacità dell'infrastruttura al fine di poter garantire un'offerta quantitativamente più alta.

Sono già in corso interventi di potenziamento essenzialmente tecnologico in parte completati, in parte in progettazione/realizzazione, con attivazione finale pianificata, per fasi funzionali, entro il 2024. Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea AV/AC. In particolare, è stato sviluppato lo studio di fattibilità della variante di tracciato fra Gioia Tauro e Villa San Giovanni, consistente nella realizzazione di un nuovo tratto di linea in variante dell'estensione di circa 50 km dei quali circa 32 in galleria. Per il miglioramento delle prestazioni e l'affidabilità di tutta la linea sono previsti anche interventi di adeguamento di ponti, viadotti e gallerie. Con la realizzazione gli interventi previsti e di quelli che saranno individuati sarà possibile garantire una riduzione dei tempi di viaggio.

Per il potenziamento con caratteristiche AV/AC di rete della linea Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia sono stati individuati una serie di interventi tecnologici ed infrastrutturali per ottenere i seguenti obiettivi:

- elevare la velocità della linea al fine di ridurre i tempi di percorrenza;
- elevare le caratteristiche prestazionali della rete per permettere la circolazione di treni più performanti;
- elevare la capacità dell'infrastruttura al fine di poter garantire un'offerta quantitativamente più alta.

È già in corso un programma di interventi puntuali finalizzati al potenziamento della linea Battipaglia – Potenza, che consentiranno un significativo recupero dei tempi percorrenza sulla relazione Napoli-Potenza. Gli interventi sono parte in progettazione definitiva e parte in realizzazione.

Sono stati studiati ulteriori interventi consistenti sia in significative varianti di tracciato, sia in diffusi interventi di adeguamento/rettifiche di tracciato tali da assicurare prestazioni analoghe a una linea AV/AC di rete (studi CIPE).

Relazione tecnica

La proposta normativa autorizza la spesa di 60 milioni di euro per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi inerenti le direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, Genova – Ventimiglia. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete

Ferroviana Italiana. In particolare si tratta di quota parte dei 411,40 milioni di euro assegnati a RFI nell'ambito del contratto di programma investimenti (CdP-I) 2017-2021, finalizzati alla copertura degli oneri finanziari derivanti da eventuali finanziamenti contratti per la realizzazione di nuovi investimenti. Tali finanziamenti non sono stati attivati e pertanto le risorse stanziare a copertura dei relativi oneri finanziari risultano totalmente disponibili. Si evidenzia, altresì, che l'utilizzazione delle stesse non pregiudica la realizzazione degli interventi programmati e quelli in corso che continuano a trovare copertura sulle risorse a valere sul CdP-I.

PROPOSTA N. 10

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), punto 1.2), e 2), hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia.”*

Relazione illustrativa

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, la proposta normativa proroga di otto mesi l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tali disposizioni, finalizzate ad effettuare un censimento dei soggetti privati che hanno a disposizione serbatoi di prodotti energetici, hanno introdotto nuovi obblighi in capo alle piccole e medie imprese dell'autotrasporto che possiedono cisternette gasolio fino a 9 metri cubi, quali il possesso della licenza fiscale e la tenuta dei registri di carico e scarico del gasolio. La proroga proposta consentirebbe di contenere gli effetti dei nuovi adempimenti e dei relativi costi sulle piccole e medie imprese.

Relazione tecnica

Sotto il profilo finanziario va rilevato come la proposta emendativa si limita a prevedere che la disposizione che amplia la platea dei soggetti obbligati alla denuncia hanno efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet della predetta Agenzia. Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica di accompagnamento al decreto - legge n. 124 del 2019 ha stimato un effetto finanziario pari a 75 milioni annui derivante esclusivamente dalle misure di cui al comma 1 dell'articolo 5, lettere a), b) e c).

Conseguentemente, la proroga prevista non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 11

(Differimento scadenze pagamento dei diritti doganali differiti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Relazione illustrativa

L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 prevede, ai commi 1 e 2, che l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito.

Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore ed il pagamento deve essere effettuato entro i successivi due giorni lavorativi.

L'articolo 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 prevede che il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del medesimo d.P.R. e comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, con la proposta normativa in parola si prevede l'automatico differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Relazione tecnica

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, viene previsto l'automatico differimento di trenta giorni, senza l'applicazione di interessi, di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 12

(Disposizioni in materia di strade e autostrade)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'Allegato II-bis, Parte seconda - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, al punto 2, la lettera c) è soppressa;
 - b) all'allegato IV, Parte seconda - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, punto 7, lettera h), le parole: "non comprese nell'Allegato II-bis" sono soppresse.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dal seguente: *"11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:*
 - a) *al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS", le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;*
 - b) *al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al*

collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

c) ad uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).”.

Relazione illustrativa

Al fine di semplificare gli iter autorizzativi delle opere stradali di competenza dell'ANAS, **al comma 1** si prevede di ricomprendere, tra le opere soggette a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, (VIA) di competenza regionale, le “strade extraurbane secondarie di interesse nazionale”, ripristinando, per tale categoria di strade, la ripartizione delle competenze precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Fino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 104/2017, infatti tali procedure di verifica di assoggettabilità (cosiddetto “screening”) venivano svolte dalle competenti strutture regionali.

Attualmente, quindi, tale categoria di strade rientra tra quelle di cui all'Allegato II-bis alla Parte seconda - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale, e viste le tempistiche medie della procedura di verifica di assoggettabilità di competenza statale (circa 11,4 mesi) si ritiene opportuno trasferire nuovamente tale competenza alle Regioni che hanno tempi medi per lo svolgimento di tali procedimenti decisamente più brevi.

Si ricorda, infine, che all'esito della procedura di “screening”, il progetto potrebbe essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale e, pertanto, in tale ipotesi, le tempistiche medie della procedura di valutazione di impatto ambientale statale sono di circa 3 anni.

Al riguardo si cita testualmente la Relazione illustrativa che ha accompagnato il testo dello schema di decreto legislativo n. 104/2017 «Allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi. Nonostante la normativa vigente preveda termini più ridotti (da un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni), le attuali tempistiche minime per lo svolgimento di una valutazione di impatto ambientale sono di circa 300 giorni fino ad un massimo di 6 anni; per la verifica di assoggettabilità a VIA, invece, si va da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 2,6 anni».

In relazione alla disposizione di cui al **comma 2**, si osserva che l'art. 49 del decreto legge n. 83/2012, e successivamente il comma 8, dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, hanno disposto la cessazione del Commissario ad Acta istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002 e l'individuazione, mediante decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, delle Amministrazioni cui trasferire le opere e le relative risorse, riconducibili all'attività commissariale. Tale incarico commissariale, tuttavia, è stato prorogato, annualmente, sino al 31 dicembre 2018, data in cui le attività sono definitivamente cessate. Benché, la norma di riferimento preveda che la predisposizione del decreto sia a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'intera gestione commissariale in argomento è stata curata dal Ministero dello sviluppo economico.

Non essendo, dunque, a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tutti gli elementi conoscitivi necessari al puntuale adempimento di quanto previsto dal citato comma 8, dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, preso atto della nota n. 424119 del 2/12/2019, con la quale la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del M.I.S.E. ha provveduto a comunicare la propria carenza di competenza nelle materie riconducibili all'attività del cessato Commissario, nonché delle segnalazioni di professionisti, imprese, enti locali e, da ultimo, anche del Provveditorato alle OO.PP. competente per territorio, con le quali viene lamentata la stasi delle ex attività commissariali, con grave nocimento pregiudizio per le

attività in essere, nonché grave pregiudizio di natura economica per i soggetti creditori, la proposta emendativa consente la celere riassegnazione delle risorse rinvenienti dalla contabilità speciale ad alcuni capitoli del MIT e del MISE. Ciò consentirà il riavvio alle ex attività commissariali interrottesi con l'avvenuta cessazione dell'incarico del Commissario *ad acta* in data 31.12.2018.

Relazione tecnica

La previsione di cui al **comma 1**, nel sottoporre all'esame delle Regioni la VIA per le strade extraurbane secondarie e non soltanto per le strade urbane di scorrimento, si sostanzia in uno snellimento procedurale di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta di cui al **comma 2** consente la celere riassegnazione delle risorse rinvenienti dalla contabilità speciale intestata al Commissario ad Acta istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002 per la realizzazione della strada Lioni-Grottaminarda ad appositi capitoli iscritti nello stato di previsione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. In particolare:

- **euro 7.362.418,05**, quali risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, al **capitolo 7002** di bilancio dello Stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "Fondo unico ANAS"**;

- **euro 36.051.394** quali risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) – A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda al **capitolo 7529** di bilancio dello Stato di previsione del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**;

- la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) ad uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Si precisa che le risorse da riassegnare sono già assegnate alla contabilità speciale intestata al commissario ad acta e finalizzate alla realizzazione di specifiche opere.

Pertanto la proposta emendativa in parola si limita a trasferire direttamente le risorse già stanziare a normativa vigente, consentendo, di fatto, il completamento delle opere e, conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 13

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione della domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede_____.

Relazione illustrativa

La proposta normativa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

A tal fine, il **comma 1** prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020.

Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

Il **comma 2** rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile, nonché la disciplina delle modalità di presentazione della domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria della disposizione.

Relazione tecnica

La proposta normativa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

A tale fine si prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione per l'anno 2020 pari a 2 milioni di euro.

Inoltre, la disposizione stabilisce che i contributi sono riconosciuti nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo stesso.

Agli oneri conseguenti si provvede _____

PROPOSTA N. 14

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede_____.

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per l'anno 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziare ai sensi del comma 1.

Relazione illustrativa

Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stato istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004.

Detto Fondo può erogare le seguenti prestazioni:

a) prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario;

b) in relazione alle indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, è assicurata a carico del Fondo una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore è beneficiario. Il Comitato amministratore, valutata la sostenibilità finanziaria e previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità o di ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo è calcolata, dall'INPS, con le medesime modalità previste per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione della prestazione integrativa della durata cessa se il lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa è soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI.

c) assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, al Fondo affluiva anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005.

La proposta normativa, al comma 1, prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo nella misura di euro _____ milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Al comma 2 si prevede, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale, la possibilità di accedere al suddetto fondo, nei limiti dell'incremento fissato al comma 1, per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore, con particolare riguardo alla recente vicenda della società AIR Italy.

Relazione tecnica

Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stato istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004.

In considerazione della diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo e delle attività delle compagnie aeree, la proposta normativa prevede l'incremento

dell'attuale dotazione del Fondo nella misura di euro _____ milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con oneri a carico di _____

PROPOSTA N. 54

(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017).

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a trenta unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati, nel limite di spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020, fino ad un massimo di dieci esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società strumentali agli enti pubblici coinvolti, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute. Per gli interventi individuati, il Commissario esegue, autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario provvede alla gestione delle tratte interessate, ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico. Al termine di ciascun lavoro la tratta autostradale interessata viene consegnata al concessionario per la gestione ordinaria.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Le tariffe autostradali sono soggette alla variazione annua legata alla sola componente di gestione, secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. In considerazione dell'interesse pubblico rivestito dalle Autostrade A24 e A25 è fissato un limite alla variazione tariffaria annua, sino al termine della concessione, corrispondente al tasso d'inflazione più 1% (un percento). L'eventuale differenza tra la tariffa maturata e quella massima applicata concorrerà a determinare l'indennizzo da subentro al termine della concessione.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse di cui ai commi 8 e 9.

8. Per l'attuazione del presente articolo, fermo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e dall'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata una spesa pari a 1.990.900.000 di euro per gli anni dal 2020 al 2030, a cui si provvede, quanto ad euro 1.650.900.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 e quanto ad euro 340.000.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.

9. Per le medesime finalità di cui al comma 8, sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella seguente tabella:

Autorizzazione		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	22	100	110	108			-100	-100	-100	-40
Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	RFI Contratto di programma	-22	-100	-110	-108			100	100	100	40
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	RFI Contratto di programma	-30	-50	-80	-70,9	25	25,9	80	50	50	
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	30	50	80	70,9	-25	-25,9	-80	-50	-50	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le tratte autostradali A24 ed A25 Roma l'Aquila Teramo e diramazione Torano – Pescara sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società Strada dei Parchi S.p.A. sulla base della convenzione, sottoscritta a seguito di procedura di gara, con l'allora concedente Anas S.p.A. in data 20 dicembre 2001.

Tale convenzione è stata aggiornata con l'Atto Aggiuntivo sottoscritto con ANAS S.p.A. in data 18 novembre 2009.

A seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 2009 nel 2016 e nel 2017 si sono resi necessari interventi di adeguamento autostradale finalizzati prevalentemente alla messa in sicurezza dei viadotti e alle ulteriori misure previste dalle norme intervenute.

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.

In particolare, al **comma 1**, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al **comma 2** viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che cessa alla scadenza dell'incarico, posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a trenta unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Nel medesimo comma viene stabilita la retribuzione massima riconosciuta alle funzioni dirigenziali e il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, da corrispondere al personale non dirigenziale.

Inoltre, viene previsto che nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di dieci esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al **comma 3**, viene stabilito che:

- il Commissario straordinario, al quale spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvede all'eventuale sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società strumentali agli enti pubblici coinvolti, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche;

- l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire

dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

Il **comma 4** dispone che il Commissario straordinario definisca, entro trenta giorni dalla nomina, il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità. Per l'esecuzione di tali interventi, il Commissario straordinario, autonomamente rispetto al concessionario, procede alla predisposizione o rielaborazione dei progetti ed al successivo affidamento dei lavori, durante i quali il Commissario provvede alla gestione delle tratte interessate ed all'emanazione, d'intesa con il concessionario, anche dei conseguenti provvedimenti relativi alla regolazione del traffico.

All'ultimo periodo del medesimo comma viene stabilito che al termine di ciascun di ciascun lavoro la tratta autostradale interessata viene consegnata al concessionario per la gestione ordinaria

Il **comma 5** stabilisce che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Con riguardo alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il **comma 6** dispone che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.

Inoltre, viene previsto che le tariffe autostradali sono soggette alla variazione annua legata alla sola componente di gestione, secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, fissando il limite, sino al termine della concessione, corrispondente al tasso d'inflazione più 1% (un per cento). Di conseguenza, l'eventuale differenza tra la tariffa maturata e quella massima applicata concorrerà a determinare l'indennizzo da subentro al termine della concessione.

Il **comma 7** autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse per la realizzazione degli interventi.

Il **comma 8** reca la copertura finanziaria della disposizione, mentre con il successivo **comma 9**, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a copertura degli stessi, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029).

Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza nell'analoga variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto di programma RFI parte investimenti.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.

In particolare, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.

Per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (la parte fissa del compenso non può superare 50 mila euro annui, mentre la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui).

Inoltre, la disposizione prevede che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvalga di una struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a cinquanta unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di dieci esperti o consulenti, nel limite di spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario.

Gli oneri derivanti dal costo della struttura, comprensivi del compenso del Commissario straordinario, nel limite di 1,6 milioni di euro per singola annualità, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

Inoltre, sono state considerate le spese di funzionamento, calcolate applicando la percentuale del 20% al costo complessivo degli addetti.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio:

Personale	Stipendio tabellare + vacanza contrattuale a.l.	retribuzione di posizione - parte fissa a.l.	Retribuzione di posizione variabile a.l. /emolumento accessorio a.l.	Retribuzione di risultato a.l. massima (*)	Totale
Livello dirigenziale generale	56.200,66	36.299,70	80.750,00	58.524,85	231.775,21
Livello dirigenziale non generale	43.635,77	12.440,31	32.116,65	22.278,48	110.471,21
	NUMERO	Compenso	TOTALE		
Commissario straordinario	1	100.000,00	100.000		
Livello dirigenziale generale	1	231.775,21	231.775		
Livello dirigenziale non generale	3	110.471,21	331.414		
Personale non dirigenziale	16	8.400,00	134.400		
Esperti	10	50.000,00	500.000		
			1.297.589		
Spese di funzionamento		20%	259.518		
			1.557.107		

Per l'attuazione della presente disposizione, fermo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e dall'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata una spesa pari a 1.990.900.000 di euro per gli anni dal 2020 al 2030, a cui si provvede, quanto ad euro 1.650.900.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 e quanto ad euro 340.000.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli stanziamenti previsti ed iscritti nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e di trasporto, capitolo 7701:

Anni	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Legge 205/2017, comma 1072 capitolo 7701, pg.2	€ 20.000.000	€ 40.000.000	€ 20.000.000	€ 60.000.000	€ 75.000.000	€ 75.900.000	€ 150.000.000	€ 50.000.000	€ 140.000.000	€ 220.000.000	€ 285.000.000	€ 175.000.000
Legge 145/2018, comma 95 capitolo 7701, pg.3							€ 100.000.000	€ 100.000.000	€ 100.000.000	€ 40.000.000		
Totale	€ 20.000.000	€ 40.000.000	€ 20.000.000	€ 60.000.000	€ 75.000.000	€ 75.900.000	€ 250.000.000	€ 150.000.000	€ 240.000.000	€ 260.000.000	€ 285.000.000	€ 175.000.000

Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, vengono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a copertura degli stessi, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029).

Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza nell'analogha variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto di programma RFI parte investimenti ed iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 7122. Si evidenzia che tali variazioni non pregiudicano la realizzazione degli investimenti programmati ed in corso da parte di RFI. Le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma vengono indicate nella seguente tabella:

Autorizzazione		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	22	100	110	108			-100	-100	-100	-40
Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	RFI Contratto di programma	-22	-100	-110	-108			100	100	100	40
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	RFI Contratto di programma	-30	-50	-80	-70,9	25	25,9	80	50	50	
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	30	50	80	70,9	-25	-25,9	-80	-50	-50	

PROPOSTA N. 55

(Approvazione contratti di programma RFI e stanziamento risorse per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 13 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 – parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2
4. All'articolo 13 della legge 14 luglio 1993, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, si procede alla stipulazione anche in mancanza del parere.”*;
 - b) al comma 2- *bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 5 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento al totale dei costi e ai fabbisogni complessivi.”* .
5. All'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti. Il contratto di programma, una volta stipulato, è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'organismo di regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza ed è pubblicato entro un mese dalla sua approvazione.”*.
6. Per il rafforzamento dei presidi manutentivi e l'innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale, anche al fine di un utilizzo ottimale della stessa, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Il Contratto di programma – parte servizi è conseguentemente automaticamente adeguato nelle relative tabelle. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante [...]

Relazione illustrativa

I primi due commi della proposta normativa sono finalizzati a formalizzare l'approvazione degli atti integrativi relativi ai Contratti di Programma, parte Investimenti e parte Servizi i cui iter autorizzativi sono ancora in corso di perfezionamento.

Il comma 6 mira a riequilibrare le risorse necessarie al finanziamento del Contratto di Programma – Parte Servizi (CdP-S) tra Rete Ferroviaria Italiana e lo Stato in relazione alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per fare fronte alle maggiori esigenze di servizio e di spesa. Più in particolare, la norma prevede lo stanziamento di 140 milioni di euro a decorrere dal 2020, per finanziare, quanto a 120 milioni di euro, ulteriori e urgenti interventi volti al rafforzamento dei presidi manutentivi e all'innalzamento della qualità della rete ferroviaria nazionale, quanto a 20 milioni, i nuovi servizi richiesti nello stesso CdP-S relativi all'assistenza alle persone a mobilità ridotta e alla sicurezza ai varchi.

La proposta emendativa è finalizzata a garantire l'immediata operatività delle risorse stanziata a legislazione vigente a beneficio del CdP-Servizi in pendenza della relativa contrattualizzazione. La ratio della stessa è quella di non creare discontinuità operative alle attività di manutenzione della rete ferroviaria per effetto dei tempi di perfezionamento degli atti di aggiornamento del CdP-Servizi. La proposta mira a riequilibrare le risorse necessarie al finanziamento del Contratto di Programma – Parte Servizi (CdP-S) tra Rete Ferroviaria Italiana e lo Stato in relazione alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per fare fronte alle maggiori esigenze di servizio e di spesa.

Le proposte di cui al comma 4 consentono di ridurre notevolmente l'iter approvativo del Contratto di programma con RFI e, ancor più, quello dei suoi Aggiornamenti annuali. Difatti, le modifiche proposte alla Legge 14 luglio 1993, n. 238, a fronte di una ragionevole riduzione della percentuale entro la quale considerare non sostanziali le modifiche al Contratto (si passa dal 15 al 5%), consentono di valutare tali variazioni solo rispetto al totale dei costi e ai fabbisogni complessivi. Considerando che i costi totali ed i fabbisogni complessivi riportati nei Contratti di programma sono di parecchi miliardi, fermo restando l'iter approvativo per l'approvazione del Contratto iniziale quinquennale (si ricordano i principali passaggi: CIPE, Corte dei Conti, Commissioni parlamentari, decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF, Corte dei Conti), l'emendamento proposto consentirebbe, in caso di modifiche non sostanziali, una rapida approvazione dei vari Aggiornamenti annuali prevedendo comunque una informativa sia al Parlamento che al CIPE e fermo restando il necessario Decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF e la relativa registrazione alla Corte dei Conti.

Inoltre, al comma 5 si propongono le modifiche al Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 prevedendo l'invio del Contratto all'ART, non all'avvio dell'iter approvativo (ciò, attualmente, comporta una ulteriore complicazione ed allungamento della procedura) ma più correttamente, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo, dopo la stipula dei Contratti di programma e dei relativi Aggiornamenti e, comunque, con largo anticipo rispetto alla loro approvazione (Decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF e relativa registrazione alla Corte dei Conti) e pubblicazione. Tale semplificazione riguarderebbe, quindi, sia i Contratti di programma iniziali quinquennali che i relativi Aggiornamenti annuali.

Relazione tecnica

La proposta mira a riequilibrare le risorse necessarie al finanziamento del Contratto di Programma – Parte Servizi (CdP-S) tra Rete Ferroviaria Italiana e lo Stato e comporta degli oneri per la finanza pubblica pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2020.

La copertura è assicurata mediante [...]

PROPOSTA N. 56

(Misure urgenti per la riduzione dei tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

“2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2018, n.43, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame ha la finalità di velocizzare i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, introducendo misure di semplificazione in relazione agli adempimenti previsti dalla disciplina statale di riferimento in materia di costruzioni in zone sismiche.

A tal fine, si modifica l'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, introducendo, dopo il comma 2-bis, i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

Il nuovo comma 2-ter stabilisce che al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva della progettazione, prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, S.O. n. 8, ovvero alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei

terreni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della predetta verifica esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, in tema di denuncia preventiva dei lavori, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenenti, rispettivamente, la disciplina relativa alla vigilanza sulle costruzioni e le norme per le costruzioni in zone sismiche e alla Sezione II "*Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche*" del Capo IV "*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*" della Parte II "*Normativa tecnica per l'edilizia*" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla citata verifica sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il successivo nuovo comma 2-*quater* prevede che in relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, S.O. n. 30, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, si prevede che, su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche, l'accertamento sia effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In caso di esito positivo, in base al comma 2-*quinqüies*, l'accertamento di cui al comma 2-*quater* produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, contenente le disposizioni relative alla denuncia preventiva dei lavori e alla presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, e 94, recante le norme sull'autorizzazione sismica preventiva all'inizio dei lavori, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4, relativo alla denuncia preventiva dei lavori, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17 "*Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti*", 18 "*Autorizzazione per l'inizio dei lavori*" e 19 "*Registro delle denunce dei lavori*" della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Con disposizione analoga a quella introdotta la comma 2-*ter*, al fine di assicurare la trasparenza della procedura, si stabilisce che i progetti corredati dall'accertamento positivo di cui al comma 2-*quater* sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Relazione tecnica

La disposizione in esame ha la finalità di velocizzare i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,

introducendo misure di semplificazione in relazione agli adempimenti previsti dalla disciplina statale di riferimento in materia di costruzioni in zone sismiche.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, al comma 2-*quater* è espressamente previsto che i compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici e ai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, siano svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ossia nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, pertanto, riveste carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

PROPOSTA N. 57 **(Ferrobonus e Marebonus)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2020 e a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante...

Relazione illustrativa

Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

Al fine di rifinanziare tali misure, l'articolo 1, commi 110-112 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria, nonché di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.

In dettaglio, il comma 110 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 - di miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria.

Il comma 1 della presente disposizione prevede, per le sopra illustrate finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione alla spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Al comma 2, per le predette finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inoltre autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Relazione tecnica

La presente disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse destinate alla concessione dei contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestionare la rete viaria (cosiddetti incentivi “marebonus”) mediante l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché alla concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (cosiddetti incentivi “ferrobonus”).

Le risorse destinate al rifinanziamento di tali programmi sono pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020 e a ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 per gli incentivi “marebonus”, nonché a ulteriori 26 milioni di euro per l’anno 2020 e a ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2021, per gli incentivi “ferrobonus”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 66 milioni di euro per l’anno 2020 e 35 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante.....

PROPOSTA N. 58

(Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli operatori economici sono esonerati, sino al 31 ottobre 2020, dal versamento dei contributi previsti dall’articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall’articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall’articolo 65 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge . 21 giugno 2017, n. 96.

Relazione illustrativa

Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità agli operatori economici, si prevede, limitatamente all’anno 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previsti dall’articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall’articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall’articolo 65 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativi al funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In particolare, l’articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede il pagamento da parte degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità di regolazione dei trasporti abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato.

Con d.P.C.M. 29 gennaio 2020 è stata approvata la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2020”, con cui è stato determinato il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera. Quanto alle modalità di pagamento detto contributo deve essere versato quanto a due terzi dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2020 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 ottobre 2020.

Il comma 7-ter dell'articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Nell'evidenziare che, ai sensi del comma 7 – quater del citato articolo 10, a decorrere dall'anno 2014, il contributo viene versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, si evidenzia che, con l'ultima delibera relativa all'anno 2019 (delibera 7 marzo 2019, n. 27580), l'importo di detto contributo è stato determinato in misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

L'articolo 65 del decreto legge n. 50 del 2017 prevede che, a decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.

Con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/19/CONS, l'importo del contributo, da versarsi entro il 30 aprile 2020, è stato determinato nella misura dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2018.

Relazione tecnica

La disposizione prevede, limitatamente all'anno 2020, l'esonero dal versamento dei contributi previsti dall'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dall'articolo 65 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge . 21 giugno 2017, n. 96, relativi al funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Poiché il differimento opera entro l'anno finanziario, dalla proposta non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N. XVI

Norme proposte dal Ministro delle politiche agricole

PROPOSTA N. 59

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, nonché

alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui bancari contratti dalle medesime imprese. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo.

2. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “50 per cento” sono sostituite con le parole “70 per cento”.

3. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di *vuocher*, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo. Per l'attuazione del presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, per l'anno 2020 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è autorizzato a destinare fino al quaranta per cento del gettito dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 26, comma 3ter, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.231, dell'articolo 83, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dell'art. 11-bis del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20, quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio - giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In

quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 300 milioni di euro per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare il fondo opera in regime de minimis ed è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti. I criteri e le modalità sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale gli anticipi alle imprese che ne hanno diritto dei contributi della PAC.

Il comma 3 prevede la costituzione di un Fondo riconosce per l'anno 2020 alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura un contributo, in forma di *vuocher*, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati. Il contributo è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 viene previsto l'incremento della dotazione finanziaria per l'indennità da corrispondere agli Ispettori dell'ICQRF per i controlli effettuati nell'agroalimentare. Si tratta di norma indispensabile dal momento che la vigente indennità, stabilita nel 2001 dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, in circa 490.000 euro annui, si concretizza nell'erogazione di circa 30 euro netti al mese per lavoratore, a fronte di rischi sanitari e di polizia giudiziaria che hanno pochi eguali nell'ordinamento italiano.

Il personale dell'ICQRF, oltre a svolgere funzioni di controllo di natura amministrativa, riveste, altresì la qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71.

L'incremento della suddetta indennità consentirebbe di equiparare il personale dell'ICQRF ad altre categorie di lavoratori dei ministeri, in ragione dell'analogia delle funzioni e delle conseguenti responsabilità scaturenti dallo svolgimento di attività di polizia giudiziaria, anche su delega dell'Autorità giudiziaria, espletata a presidio della tutela e della salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano.

Con **il comma 5** si fornisce una prima risposta alla situazione di crisi che sta colpendo il settore del turismo ed in particolare quello dell'agriturismo, in conseguenza delle numerose disdette ricevute dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica italiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione del virus COVID-19, è previsto lo

stanziamento di 55 milioni di euro e la concessione di un indennizzo per ogni mancata presenza, rilevata sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese alle Questure competenti per territorio. Il livello della compensazione è commisurato al danno ricevuto da ogni impresa, in funzione della tipologia di servizio offerto. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. Ogni mancata presenza è determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Il contributo, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso, come già detto, nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione del suddetto contributo, nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, ivi compresa la possibilità di erogare un'anticipazione prendendo a riferimento il primo quadrimestre 2020 ed applicando gli stessi criteri previsti per il periodo gennaio-giugno 2020.

N. XVII

Norme proposte dal Ministro dell'ambiente

PROPOSTA N. 60

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le Associazioni di categoria e aziende di consulenza che operano nel settore sono in difficoltà alla luce dell'odierna situazione di emergenza, tenuto conto, nello specifico, dell'impossibilità di effettuare sopralluoghi presso i clienti dichiaranti, per acquisire le informazioni che dovranno essere poi comunicate attraverso i canali telematici, con conseguente impossibilità di poter elaborare i dati.

Con specifico riferimento alla lettera a), il rinvio di tali adempimenti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile) non inficerà l'elaborazione dei dati da parte di ISPRA, tenuto conto che già l'anno scorso il termine per la presentazione del MUD era slittato al 22 giugno 2019 poiché il DPCM 24 dicembre 2018 era stato pubblicato il 22 febbraio 2019 (*cf. Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019*) e la legge prevede in questo caso che l'obbligo scatti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM. I Rapporti di Ispra sono stati garantiti nei termini. Le circostanze emergenziali in corso giustificano lo slittamento di due mesi.

La lettera b) prevede la proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la

trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

La lettera c) prevede lo slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.

La lettera d) proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

RELAZIONE TECNICA

La norma proroga i termini per le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c); si tratta di disposizioni ordinamentali, prive di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera d), viene differito il termine per il versamento del diritto annuale d'iscrizione, previsto a legislazione vigente entro il 30 aprile, destinato, unitamente alle somme derivanti dai diritti di segreteria, agli oneri per il funzionamento degli organi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, pertanto non si determinano ricadute negative per la finanza pubblica.

N. XVIII

Norme proposte dal Ministro degli affari esteri

PROPOSTA N. 61

(Disposizioni urgenti per il sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese)

[FONDO PROMOZIONE INTEGRATA: CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, INTEGRAZIONE FONDO MADE IN ITALY E FONDO CULTURA ALL'ESTERO, COFINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI]

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d) costituzione, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

- a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti è autorizzata a detenere fuori della tesoreria statale disponibilità liquide per un importo complessivo superiore ai limiti fissati in base all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119;
- c) non si applica l'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- d) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

[ULTERIORE POTENZIAMENTO FONDO 394] 3. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

[SOSPENSIONE DEI RIMBORSI FONDO 394] 4. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

[CREDITO D'IMPOSTA PER FIERE] 5. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.”;
- b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del virus Covid-19.”.

[GESTIONE DEI RISCHI DI TASSO E DI CAMBIO NEL FONDO 295/73 DI SIMEST] 6. Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole “atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati” sono sostituite dalle seguenti: “imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.”;

- b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole “, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis” sono soppresse.

[MECCANISMI DI GARANZIA A SUPPORTO DI EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE] 7. Al fine di rilanciare l'export e l'internazionalizzazione delle imprese, le garanzie concesse da SACE S.p.A. in favore di banche, a supporto dell'accesso al credito delle imprese con fatturato annuo inferiore ai 250 milioni di euro, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di SACE S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. Con il decreto di rilascio della garanzia di cui al secondo periodo sono stabilite le condizioni alle quali la stessa è concessa.

8. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 7 con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali anche a valere su “Fondi Strutturali e di Investimento Europei”, anche nella forma di rientri relativi a precedenti periodi di programmazione.

[MISURE PER POTENZIARE IL SOSTEGNO DI SACE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE] 9. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “per imprese estere” sono soppresse;
- b) al primo periodo, dopo le parole “processi produttivi e occupazionali in Italia” sono aggiunte le seguenti: “o relativamente a imprese con un fatturato annuo inferiore a 250 milioni di euro, di cui almeno il 10 per cento realizzato attraverso l'esportazione di beni o servizi”.

[DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE RELATIVE AI MECCANISMI DI RASSICURAZIONE A SUPPORTO DELL'EXPORT] 10. Al fine di chiarire l'ambito di applicazione dei meccanismi di riassicurazione di cui all'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

- a) il comma 9 del predetto articolo 6 si interpreta nel senso che i limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato relativamente agli impegni assumibili da SACE S.p.A. garantiti dallo Stato si riferiscono ai soli impegni assumibili per l'anno di riferimento e non anche agli impegni già assunti e presenti nel portafoglio di SACE S.p.A.;
- b) in relazione alle operazioni di cui al comma 9-bis del predetto articolo 6, riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale che sono in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione, non si tiene conto della concentrazione sulle predette variabili in caso di concentrazione verso controparti sovrane.

[ASSUNZIONI TEMPORANEE ALL'ICE NELLE MORE DEI CONCORSI] 11. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.190.000 per l'anno 2020.

[INCREMENTO PERSONALE LOCALE AMBASCIATE, CONSOLATI E ISTITUTI DI CULTURA] 12. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "e gli istituti italiani di cultura" sono sostituite dalle seguenti "e gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali" e le parole "2.920 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.020 unità". E' a tale fine autorizzata la spesa di euro 2.075.700 per l'anno 2020, di euro 4.234.428 per l'anno 2021, di euro 4.319.117 per l'anno 2022, di euro 4.405.499 per l'anno 2023, di euro 4.493.609 per l'anno 2024, di euro 4.583.481 per l'anno 2025, di euro 4.675.151 per l'anno 2026, di euro 4.768.654 per l'anno 2027, di euro 4.864.027 per l'anno 2028, di euro 4.961.307 a decorrere dall'anno 2029.

[OPERA DA ACCELERARE: COMPLETAMENTO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA COME STRUTTURA DI RICERCA METEOROLOGICA INTERNAZIONALE] 13. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteorologica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2020 e di euro 25 milioni per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

[COPERTURA FINANZIARIA] 14. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 e 13, si provvede:

- a) **[COMMI 1, 3, 5, 7, 8]** quanto a euro 1.300 milioni per l'anno 2020 e a euro 100 milioni per l'anno 2021 mediante
- b) **[COMMA 3, parte residua]** quanto a euro 200 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3;
- c) **[COMMI 11, 12]** quanto a euro 3.265.700 per l'anno 2020, a euro 4.234.428 per l'anno 2021 e a euro 4.961.307 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- d) **[COMMA 13]** quanto a euro 20 milioni per l'anno 2020 e a euro 25 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

[INVARIANZA FINANZIARIA] 15. Dall'applicazione dei commi 2, 4, 6, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Comma 1

La disposizione istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE (articolo 30, DL n. 133/2014), il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (articolo 1, comma 587, della legge di bilancio 2017), le

dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero (capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI), i capitoli dell'azione "promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero" dello stato di previsione del MAECI (tra cui il 2761, assegni agli istituti italiani di cultura all'estero), nonché "internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale" dello stato di previsione del MAECI mediante i quali sono state realizzate le iniziative di cooperazione integrata culturale, scientifica, tecnologica ed economico-commerciale di pertinenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 2

La disposizione prevede alcune disposizioni temporanee necessarie a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti di cui al comma 1 e di quelli afferenti al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all'articolo 30 del DL n. 133/2014.

Comma 3

La norma dispone un ulteriore rifinanziamento del fondo 394/81, strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte delle imprese e risulta pertanto ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del sistema Paese.

Comma 4

La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza dei finanziamenti agevolati del "fondo 394" gestito da Simest SpA e diretto al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici.

Comma 5

La disposizione incrementa il tetto di spesa del credito di imposta a favore di attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese previsto dall'articolo 49 del DL n. 34/2019. Inoltre, si prevede espressamente che il credito spetta anche per spese derivanti da attività previste e annullate a causa dell'emergenza da Covid-19.

Comma 6

L'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo (c.d. Fondo 295/73) – gestito da SIMEST S.p.A. – per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti, riservato agli interventi finanziari di sostegno alle esportazioni e agli investimenti delle imprese all'estero. Il Fondo 295/73 consente dunque, tramite l'erogazione di un contributo in conto interessi a valere su risorse pubbliche, di stabilizzare il tasso a cui gli esportatori italiani si finanziano.

L'operatività del Fondo è esposta a differenti rischi. Più in particolare:

- al rischio di tasso di interesse e di cambio, considerato che il Fondo si impegna a corrispondere il tasso variabile nella valuta del finanziamento dalla data di stipula del contratto, e
- al rischio di liquidità relativo alla capacità del Fondo 295/73 di far fronte agli impegni assunti per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti.

Il rischio di tasso del Fondo 295/73 è funzione dell'andamento dei tassi di mercato, con particolare riferimento all'andamento dei parametri *Euribor* o *USD Libor* a cui il contributo è indicizzato. Pertanto, tale rischio si traduce in un potenziale aumento degli esborsi futuri del Fondo stesso in caso di scenari di mercato avversi.

Posta l'esigenza di migliorare la gestione dei predetti rischi, assicurando al contempo che – in tal modo – le esigenze di futuri rifinanziamenti del Fondo diminuiscano, la lettera a) prevede la necessità di specifici accantonamenti di risorse nel Fondo pari al costo imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse (tali accantonamenti, a legislazione vigente, sono invece più ampi: sono, infatti, pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio. A questi si aggiungono gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi). A tal fine, si prevede che – al fine di assicurare una più efficiente

gestione di tali rischi finanziari – sia il Ministero dell'economia e delle finanze a gestirli nell'ambito della più ampia gestione dei rischi di mercato inerenti il debito pubblico.

La lettera b) prevede una disposizione di mero coordinamento. Per effetto della lettera a), infatti, non è più necessario che il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, deliberato annualmente dal CIPE, tenga conto degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa (a quel punto gestito direttamente dal MEF).

La gestione dei rischi sopra richiamati da parte del MEF consentirebbe, in ultima istanza, di ridurre le previsioni di uscite potenziali a carico del Fondo nel caso in cui si verificassero scenari avversi di mercato, riducendo, così, il corrispondente ammontare di accantonamenti di risorse previsti a tal fine e di rifinanziamenti futuri. Tali risorse potrebbero quindi essere destinate a nuove operazioni di supporto all'export, potenziando l'operatività del Fondo stesso.

Commi 7 e 8

Le previsioni intendono accrescere il volume complessivo del credito a supporto delle imprese nell'ambito di operazioni di export e di internazionalizzazione, mediante un intervento finalizzato a liberare capitale regolamentare per il sistema bancario. Le modifiche proposte consentono, tra l'altro, di conseguire un significativo effetto di moltiplicazione in termini di impieghi a favore delle imprese (con una leva stimabile ex ante in circa 10-12x) e, conseguentemente, una rilevante efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, si prevede che la garanzia di SACE è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una garanzia onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile dello Stato, conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. Ciò è possibile rispetto ad operazioni in cui SACE interviene a copertura di singoli finanziamenti o di portafogli di finanziamenti già erogati, o anche di nuova originazione, consentendo alle banche di poter destinare risorse in favore di imprese con fatturato annuo inferiore ai 250 milioni di euro. La proposta normativa prevede, inoltre, che con il decreto MEF di concessione della garanzia siano disciplinate le relative condizioni. Si prevede, infine, un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse in base al meccanismo descritto, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, con la possibilità che tali risorse possano essere integrate attraverso apporti finanziari da parte di amministrazioni statali e degli enti territoriali, anche a valere su risorse europee.

Comma 9

La modifica dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 143/1998 consente a SACE il rilascio di garanzie e coperture assicurative:

- a) per imprese italiane, e non solo per quelle estere, come invece previsto dalla vigente normativa, relativamente ad operazioni di rilievo strategico per l'economia italiana;
- b) per imprese di piccole e medie dimensioni, con fatturato annuo inferiore a 250 milioni di euro di cui almeno il 10 per cento realizzato attraverso l'esportazione di beni o servizi, relativamente a qualunque tipologia di operazioni o finanziamenti (ivi inclusi quelli eventualmente destinati al capitale circolante delle imprese stesse).

Il sostegno a tali tipologie di imprese è particolarmente rilevante nell'attuale contesto emergenziale al fine di supportare la ripresa del sistema produttivo e imprenditoriale nazionale.

Comma 10

La crescita dell'*export* è uno degli elementi trainanti dell'economia italiana, che rende necessario il rafforzamento di tutti gli strumenti utili a supportare le imprese nell'operatività con l'estero. La Convenzione sottoscritta nel novembre 2014 tra MEF e SACE rappresenta uno strumento chiave per lo sviluppo dell'*export* e dell'internazionalizzazione, consentendo a SACE di continuare a supportare gli esportatori italiani che, diversamente, non avrebbero potuto beneficiare della necessaria copertura assicurativa, con conseguenti svantaggi competitivi sui mercati internazionali. Sulla base dell'analisi delle maggiori operazioni previste nel medio-lungo termine e dell'evoluzione economica dei principali settori, si ritiene opportuno un potenziamento della capacità di presa di rischio di SACE. Ciò anche in linea con le osservazioni della Corte dei Conti che, anche recentemente, ha "*sottolineato l'esigenza, ormai improcrastinabile, della modifica e/o adeguamento della vigente Convenzione*". La maggiore

capacità di presa di rischio oltre ad incidere positivamente sulla bilancia commerciale e sui volumi delle esportazioni, determinerebbe effetti positivi anche per le principali filiere produttive (in settori quali le infrastrutture, la cantieristica, la meccanica strumentale), con impatti positivi sul PIL e sulla crescita dei livelli occupazionali. Nelle more di un potenziamento strutturale della capacità complessiva di assunzione dei rischi da parte di SACE tramite lo strumento della Convenzione, la proposta normativa mira a superare, nell'immediato, talune incertezze interpretative che nell'attuale contesto operativo sono emerse nell'ambito delle istanze riassicurative presentate da SACE, che possono limitare l'operatività dei meccanismi di riassicurazione di cui all'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

A tal fine, la proposta normativa chiarisce che:

- a) i limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato relativamente agli impegni assumibili da SACE S.p.A., garantiti dallo Stato, si riferiscono ai soli impegni assumibili per l'anno di riferimento e non anche agli impegni già assunti e presenti nel portafoglio di SACE S.p.A.;
- b) in relazione alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale, in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione, non si tiene conto della concentrazione sulle predette variabili in caso di concentrazione verso controparti sovrane.

Nel caso di operazioni determinanti rischi di concentrazione verso controparti sovrane non si terrà conto della concentrazione dei rischi su altre variabili.

Comma 11

La disposizione autorizza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. La disposizione si rende necessaria in ragione dello straordinario ed immediato impegno richiesto all'ICE per la promozione del sistema economico italiano in questo particolare momento di crisi.

Comma 12

Nelle sedi all'estero è fondamentale l'apporto di personale locale, che conosce la lingua e le usanze del luogo e fornisce un contributo insostituibile al buon andamento del servizio. La richiesta di incrementare il contingente di tale personale è una misura che consentirà di rispondere, nell'attuale emergenza, all'accresciuta richiesta di servizi ai cittadini e alle imprese all'estero, nonché di fornire adeguato supporto alle attività di promozione della cultura e dell'immagine del Paese svolte dalla rete diplomatico-consolare, dalle Delegazioni diplomatiche speciali e dagli Istituti Italiani di cultura all'estero. La misura è inoltre necessaria, in quanto l'attuale emergenza sta imponendo un rallentamento nello svolgimento delle procedure concorsuali già bandite (tra cui quella per 177 unità della terza area del MAECI) e in quelle da bandire (tra cui quella per 200 unità della seconda area del MAECI, autorizzata dalla legge di bilancio).

Comma 13

La disposizione autorizza la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2020 e di euro 25 milioni per l'anno 2021 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, potenziando la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e il correlato sistema di alta formazione e ricerca nel settore di meteorologia di Bologna. E' inoltre previsto che fino al 31 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Il Tecnopolo di Bologna si

candida oggi a diventare un ecosistema di alta-tecnologia Big Data che lega formazione, ricerca e territorio.

Grazie ad una straordinaria e sinergica cooperazione tra amministrazioni è stato infatti già attratto nell'area il più grande Centro di Elaborazioni dati in materia di meteorologica e climatologia del mondo, quello del Centro Elaborazioni Dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), che sarà operativo da inizio 2021 e per il quale l'Organismo internazionale effettuerà investimenti dell'ordine di 120 milioni di euro. Inoltre nell'area sarà anche presente il nuovo grande centro di calcolo europeo EuroHPC del valore di 240 milioni di euro, di cui 120 finanziati dalla Commissione UE. Con la Brexit si è oggi aperta l'eccezionale opportunità di attirare in Italia ulteriori strutture dell'ECMWF, a partire dai servizi Copernicus, finanziati dalla Commissione Europea, e, in prospettiva, il Quartier generale dell'Organismo. L'organismo, quale leader mondiale nell'elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche a medio termine, è infatti delegato dalla Commissione europea alla conduzione di servizi del programma europeo Copernicus (osservazione spaziale della terra), gestendo risorse UE dell'ordine (nel periodo 2013 – 2019) di 300 milioni di euro da rifinanziare nel prossimo quinquennio. E' quindi emersa la volontà delle Istituzioni UE di trasferire la gestione delle risorse finanziarie dei predetti servizi Copernicus in capo ad organizzazioni localizzate nel territorio UE. Pertanto l'Organismo ha aperto una call tra i suoi Stati Membri interessati alla localizzazione nel proprio territorio degli uffici che gestiscono i programmi Copernicus.

L'operazione è strategica e di interesse per il nostro Paese in relazione alla competitività delle imprese italiane del settore, allo sviluppo della ricerca del calcolo, alla formazione, all'innovazione e, più in generale, all'incremento del capitale immateriale per la produttività del Paese con interesse per profili di cambiamenti climatici e monitoraggio dell'atmosfera (servizi che ECMWF gestisce per conto dell'UE nell'ambito del programma Copernicus). A tali spese si aggiungono quelle correlate a indotto su scuole, abitazioni e servizi diversi derivanti dall'afflusso a Bologna di scienziati del settore. Vale la pena evidenziare che studi del settore stimano l'impatto dell'indotto degli investimenti nel settore meteo-climatico con un ritorno dell'ordine di 6 euro per ogni euro investito.

Comma 14 e 15

Le disposizioni recano la clausola di copertura finanziaria delle disposizioni onerose e la clausola di invarianza finanziaria per le altre disposizioni.

Relazione tecnica

Comma 1

La disposizione, che istituisce un nuovo fondo per la promozione integrata, prevede una dotazione finanziaria iniziale di 600 milioni per l'anno 2020, è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati in norma. La campagna informativa straordinaria di cui alla lettera a) è realizzata, per espressa previsione normativa, nell'ambito del medesimo stanziamento di cui al primo periodo e non è quindi suscettibile di generare maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati nel primo periodo.

Comma 2

Il comma prevede disposizioni di natura ordinamentale, che non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3

La disposizione autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 4

Prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativo, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5

La disposizione innalza il tetto di spesa per il credito d'imposta per la partecipazione a fiere a favore delle PMI. Poiché la disposizione prevede espressamente un tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa peraltro disciplina l'operatività di un fondo, la cui quantificazione non muta per effetto della disposizione.

Commi 7 e 8

Gli oneri derivanti dal comma 6 sono determinati dal comma 7, che prevede una dotazione iniziale del fondo a copertura delle garanzie dello Stato pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020. Poiché la disposizione prevede espressamente un tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 9

La proposta normativa, di carattere ordinamentale, è relativa ad un soggetto al di fuori del bilancio consolidato della pubblica amministrazione (ossia SACE S.p.A.) e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 10

La disposizione, di natura interpretativa, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 11

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a euro 1.190.000 per l'anno 2020. L'onere è stato quantificato ipotizzando che l'autorizzazione a stipulare contratti a tempo determinato comporti un'accelerazione dei tempi dell'effettiva assunzione in servizio del personale per il quale i concorsi sono già stati autorizzati dalla legge di bilancio 2020. Il comma 299 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 autorizza per l'anno 2020 una spesa pari a 951.667 euro e una spesa, a decorrere dall'anno 2021, pari a euro 2.855.000 annui. La spesa per l'anno 2020 è stata ipotizzata pari a 1/3 di quella a regime, perché, in considerazione dei tempi minimi per espletare i concorsi, si è previsto che le assunzioni potessero effettuarsi non prima dell'ultimo trimestre. Il comma 5 in esame, avendo come effetto solo quello di anticipare le assunzioni, comporta maggiori oneri stipendiali pari alla quota parte di stipendi per i mesi da aprile ad agosto, cioè pari a 5/12 dell'importo anno a regime di 2.855.000 euro, cioè euro 1.190.000 (arrotondato al migliaio di euro superiore).

Comma 12

La norma prevede un incremento di 100 unità del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, da distribuire tra i circa 210 uffici dell'intera rete all'estero. L'incremento del contingente consentirà di sopperire, temporaneamente e in modo parziale, alle carenze di personale derivanti dal ritardo nell'espletamento dei concorsi già banditi. Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 40.700 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2019)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	€ 65.886.287
Oneri a carico del dipendente	€ 5.285.118
Oneri a carico dell'Amministrazione	€ 14.772.426
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	€ 85.943.831
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali	€ 2.578.315
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	€ 88.522.146

Dipendenti a legge locale al dicembre 2019	2175
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	€ 40.700

A tale importo unitario di circa 40.700 euro per il 2019 è stato applicato un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 41.514 dal 2020.

Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 100 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2020), mentre dal 2021 il costo è valutato a regime.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unita'	Costo totale
31.12.2019		€ 40.700	0	-
2020	2%	€ 41.514	50	€ 2.075.700
2021	2%	€ 42.344	100	€ 4.234.428
2022	2%	€ 43.191	100	€ 4.319.117
2023	2%	€ 44.055	100	€ 4.405.499
2024	2%	€ 44.936	100	€ 4.493.609
2025	2%	€ 45.835	100	€ 4.583.481
2026	2%	€ 46.752	100	€ 4.675.151
2027	2%	€ 47.687	100	€ 4.768.654
2028	2%	€ 48.640	100	€ 4.864.027
2029	2%	€ 49.613	100	€ 4.961.307

Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI come segue:

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unita'	Costo totale	1275/1	1275/2	1275/3	1278/1
2020	2%	41.514	50	2.075.700	1.622.443	63.673	99.380	290.204
2021	2%	42.344	100	4.234.428	3.309.784	129.893	202.735	592.016
2022	2%	43.191	100	4.319.117	3.375.979	132.490	206.790	603.857
2023	2%	44.055	100	4.405.499	3.443.499	135.140	210.926	615.934
2024	2%	44.936	100	4.493.609	3.512.369	137.843	215.144	628.253
2025	2%	45.835	100	4.583.481	3.582.616	140.600	219.447	640.818
2026	2%	46.752	100	4.675.151	3.654.269	143.412	223.836	653.634
2027	2%	47.687	100	4.768.654	3.727.354	146.280	228.313	666.707
2028	2%	48.640	100	4.864.027	3.801.901	149.206	232.879	680.041
2029	2%	49.613	100	4.961.307	3.877.939	152.190	237.537	693.642

Comma 13

La disposizione autorizza la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2020 e di euro 25 milioni per l'anno 2021 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. La disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa. L'onere è stato quantificato sulla base del master plan e della progettazione preliminare già predisposta dalla Regione Emilia Romagna.

Comma 14

La disposizione reca la clausola di copertura finanziaria relativamente ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 e 13.

Al riguardo, si precisa che l'utilizzo, ai fini della copertura degli oneri derivanti dai commi da 11 a 13 degli accantonamenti di parte corrente e capitale di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge di bilancio 2020, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, risponde all'esigenza di fare fronte tempestivamente alle impreviste e indifferibili obbligazioni

sul piano internazionale derivanti dall'emergenza connessa con la diffusione del Covid-19. Si precisa, peraltro, che la finalizzazione dell'accantonamento di cui alla Tabella B alle spese di cui al comma 13 era stata prevista fin dalla predisposizione della legge di bilancio 2020.

Comma 15

La clausola di invarianza finanziaria consegue alla natura ordinamentale dei commi 2, 4, 6, 9 e 10.

PROPOSTA N. 2

Art. YYY

Disposizioni urgenti per la funzionalità della rete diplomatico-consolare all'estero ed in favore degli italiani nel mondo

[UNITA' DI CRISI] 1. In favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per potenziare gli interventi di tutela della sicurezza dei cittadini presenti all'estero e del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio anche temporaneamente al di fuori del territorio nazionale.

[ASSENZE DAL SERVIZIO PERSONALE ALL'ESTERO] 2. I periodi di assenza dal servizio derivanti da misure, anche disposte da autorità straniere, per il contenimento della diffusione del Covid-19 non sono computati per gli effetti di cui agli articoli 157-sexies, secondo comma, e 183, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e delle corrispondenti disposizioni contrattuali applicabili al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. Per il personale di cui all'articolo 152 del d.P.R. n. 18 del 1967, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dai contratti individuali di lavoro o dalla legge regolatrice degli stessi.

[ASSICURAZIONE SANITARIA PER PERSONALE IN MISSIONE ALL'ESTERO] 3. All'articolo 211 del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per il personale inviato in missione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in Stati in cui non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero stipula, per la durata di ciascuna missione, polizze assicurative per prestazioni sanitarie con carattere di emergenza, conseguenti a malattia o infortunio, e per il rimpatrio sanitario. E' a tale fine autorizzata una spesa pari a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2020."

[REINTEGRO SPESE ELETTORALI SOSTENUTE ALL'ESTERO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE RINVIATO] 4. E' autorizzata a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di euro 16 milioni di euro per l'anno 2020, ad integrazione degli stanziamenti per il funzionamento degli uffici all'estero.

[SEMPLIFICAZIONE RIENTRO PLICHI ELETTORALI DALL'ESTERO PER EUROPEE]

5. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi eccezionali, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare uno o più uffici consolari a inoltrare i plichi a mezzo di corriere diplomatico non accompagnato".

[SEMPLIFICAZIONE RIENTRO PLICHI ELETTORALI DALL'ESTERO PER POLITICHE E REFERENDUM]

6. All'articolo 12, comma 7, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo la parola "diplomatica" sono aggiunte le seguenti "accompagnata o, in casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, non accompagnata. Alla valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le

buste contenenti schede provenienti da Stati di accreditamento secondario sono inserite in plichi separati.”. L’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2004, n. 103, è abrogato.

[COPERTURA FINANZIARIA] 7. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, si provvede:

- a) **[COMMI 1 e 3]** quanto a euro 1,15 milioni per l’anno 2020 e a euro 150.000 a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- b) **[COMMA 4]** quanto a euro 16 milioni per l’anno 2020

[INVARIANZA FINANZIARIA] 8. Dall’applicazione dei commi 2, 4, e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Comma 1

La disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo per incrementare le dotazioni finanziarie dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in modo da accrescere l’efficacia della tutela assicurata ai connazionali all’estero e al personale di amministrazioni pubbliche in servizio anche temporaneo all’estero.

Comma 2

La disposizione è volta ad evitare che, per l’effetto di disposizioni anche adottate da autorità straniere la funzionalità delle sedi all’estero (ambasciate, consolati, istituti di cultura, addetanze militari, sedi dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, uffici ICE) sia compromessa, a causa dei ristretti termini di decadenza dalla sede estera previsti per il personale inviato dall’Italia (60 giorni di assenza a qualsiasi titolo in ragione d’anno) e dei ridotti periodi di comporta previsti per il personale assunto in loco (45 oppure 90 giorni seconda delle categorie).

Comma 3

Ai sensi del DPR del 31 luglio 1980, n. 618, il Ministero della Salute assicura l’assistenza sanitaria ai lavoratori italiani all’estero e ai familiari aventi diritto, inclusi i dipendenti del MAECI, e ai relativi familiari aventi diritto. Nei Paesi UE e nei Paesi in cui sussistono specifiche convenzioni sanitarie (Svizzera, Stati Uniti e Canada) l’assistenza è erogata in forma diretta, mentre nei restanti Stati l’assistenza è erogata in forma indiretta, cioè a rimborso.

A favore dei dipendenti con sede di servizio nei Paesi in cui non sia erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il DPR n. 18/1967 ha previsto una copertura assicurativa aggiuntiva a carico del MAECI. In particolare, l’art. 211, comma 1, stabilisce che il MAECI rimborsi, in alternativa all’assistenza sanitaria in forma indiretta, nel limite dell’85%, le spese connesse con la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa convenzionata, individuata d’intesa con il Ministero della salute.

La disciplina attualmente vigente non prevede, invece, alcuna forma di copertura assicurativa sanitaria per chi dovesse recarsi in breve missione (partendo dall’Italia) in Paesi in cui non sussista l’assistenza diretta, né convenzioni sanitarie stipulate dal Ministero della Salute.

Se è vero che, in via generale, per i lavoratori italiani in missione all’estero esiste la possibilità di assistenza sanitaria indiretta (cioè con il rimborso delle spese sostenute da parte delle ASL di appartenenza), va rilevato, tuttavia, che questa formula presuppone numerosi adempimenti sia da parte dell’interessato, che della sede estera territorialmente competente.

Ai sensi della normativa vigente in materia, prima della partenza, l’interessato deve infatti provvedere alla richiesta alla ASL di residenza dell’attestato ex art. 15 del DPR n. 618/1980, volto ad attestare il diritto all’assistenza sanitaria indiretta. In caso di evento che abbia reso necessarie prestazioni sanitarie, la Rappresentanza diplomatico-consolare competente deve

altresì raccogliere la documentazione necessaria e produrre a sua volta attestati di congruità delle spese effettuate. La citata documentazione deve poi essere trasmessa attraverso gli opportuni canali alla ASL competente o al Ministero della Salute, in base alla residenza dell'assistito. Appare evidente come tale meccanismo, se pur si concilia con una lunga permanenza dell'interessato presso la sede, diventa di difficilissima applicazione in caso di brevi missioni.

La mancata previsione di una copertura assicurativa per il personale del MAECI in missione costituisce un tale vuoto normativo, che si ritiene necessario colmare tenuto conto che - per i compiti istituzionali del Ministero - le missioni sono parte imprescindibile dell'attività lavorativa di alcune categorie di dipendenti (in particolare il personale della carriera diplomatica e i dirigenti). Oltre all'elevata frequenza con cui determinate categorie di personale sono inviate in missione, va sottolineato che tali soggiorni all'estero sono spesso programmati in uno strettissimo lasso temporale e senza possibilità di calendarizzazione a lungo termine.

Per garantire parità di tutele e di trattamento tra i dipendenti che prestano servizio al di fuori dell'Italia per conto del MAECI a diverso titolo (in assegnazione o in missione), si ritiene opportuno introdurre una copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria anche per missioni di pochi giorni, con l'aggiunta di un nuovo periodo al comma 1 del citato art. 211.

Tale estensione sarebbe peraltro coerente con l'assetto già previsto per la copertura assicurativa sulla vita dei dipendenti contro il rischio di attentati terroristici o atti di natura violenta. Per queste eventualità il MAECI, ai sensi del comma 3 del menzionato articolo 211, stipula un'assicurazione cumulativa, con costi a proprio carico, che copre i rischi citati per il personale in servizio a qualunque titolo in Paesi considerati a rischio (incluse quindi le missioni).

Quanto alla modalità di attivazione della copertura assicurativa, si ritiene che la migliore soluzione sia la stipula delle polizze individuali da parte del MAECI, congiuntamente all'acquisto dei biglietti aerei per le missioni. Il diverso meccanismo seguito per le assicurazioni dei dipendenti in servizio all'estero per lunghi periodi (polizze facoltative ad adesione individuale ai sensi del 1° comma dell'art. 211) risulterebbe di non facile applicazione. La procedura per l'attivazione delle polizze sanitarie dei dipendenti con sede di servizio all'estero infatti implica la sottoscrizione di un contratto polizza individuale con la compagnia di assicurazione per il tramite del Broker unico del Ministero, il pagamento del premio annuo da parte dell'interessato, la successiva richiesta di rimborso al competente Ufficio ministeriale. Tale procedura risulta evidentemente non praticabile anche in considerazione della brevità dei periodi di missione e della loro frequenza.

Resta fermo che, per le missioni, l'esigenza della copertura assicurativa sanitaria per malattia o infortunio è limitata alle prestazioni urgenti e indifferibili, relative a casi di emergenza medica. I criteri e i contenuti di detta polizza dovranno essere definiti con separato decreto di concerto con il Ministero della Salute, tenuto conto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Per quanto sopra esposto, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di prevenire possibili situazioni di emergenza da cui potrebbero derivare criticità di difficile gestione da parte delle sedi estere, si ritiene opportuno introdurre il fondamento normativo per la stipula di polizze assicurative a carico dell'Amministrazione per garantire l'assistenza sanitaria urgente ai dipendenti in missione in Paesi ove non sussista l'assistenza sanitaria diretta.

Comma 4

La disposizione autorizza la spesa di euro 16 milioni, ad integrazione degli stanziamenti per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, al fine di coprire le spese generate dall'organizzazione del referendum costituzionale del 29 marzo, poi rinviato.

Commi 5 e 6

Le disposizioni semplificano le modalità di restituzione dei plichi e del materiale non votato per le elezioni europee, le elezioni politiche e i referendum, consentendo, in casi eccezionali, lo svolgimento del trasporto tramite corriere non accompagnato. Per le elezioni europee la disposizione è necessaria, in quanto è previsto (e da lungo tempo programmato) per il 6 marzo il rientro in Italia del materiale non utilizzato per le elezioni del 2018. In relazione a elezioni

politiche e referendum, la disposizione è necessaria in quanto i preparativi per il referendum costituzionale del 29 marzo sono già stati avviati.

Commi 7 e 8

Le disposizioni contengono la clausola di copertura finanziaria delle disposizioni onerose e la clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni.

Relazione tecnica

Comma 1

La disposizione prevede maggiori oneri, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, espressamente quantificati nella disposizione normativa. La disposizione non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non modificando la natura degli obblighi dello Stato italiano nei confronti dei cittadini e dei dipendenti pubblici presenti all'estero, obblighi derivanti dal diritto internazionale generale e pattizio (assistenza consolare ai cittadini) e dalle norme applicabili ai rapporti di lavoro (per quanto concerne i dipendenti pubblici).

Comma 2

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comportando modifiche del trattamento economico in godimento. Le mancate riduzioni del trattamento economico per le assenze derivanti da provvedimenti connessi al contenimento del Covid19 si configurano come rinuncia a un risparmio eventuale, non scontato dalla legislazione vigente e quindi non configurano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3

I maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 211 del DPR n. 18/1967 sono stati stimati sulla base di un'indagine di mercato condotta tra le principali compagnie assicurative, tenendo conto delle diverse formule di copertura disponibili e in relazione al numero di giorni di missione effettuati annualmente dal personale interessato verso i Paesi extra UE (esclusi USA, Canada e Svizzera). Tale numero è stimato complessivamente in 8500 giorni di missione all'anno.

Sulla base di ricerche di mercato effettuate, il costo unitario per il prodotto di assistenza sanitaria all'estero (con esclusione di USA e Canada) per personale nella fascia di età compresa tra i 25 e i 65 anni è pari a circa 15 euro giorno.

Tenendo conto di tale premio giornaliero e del numero di giorni di missione effettuati annualmente in Paesi extra UE (esclusi USA e Canada), si è calcolata la spesa presunta a carico del bilancio dello Stato pari a circa 127.500 euro. Per tenere conto di possibili incrementi del numero di missioni rispetto alle precedenti annualità, si ritiene prudenzialmente adeguato stimare uno stanziamento aggiuntivo pari a 150.000 euro annui.

Comma 4

La disposizione prevede l'incremento per un importo pari a 16 milioni di euro in favore del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI. L'onere è espressamente quantificato nella disposizione, redatta con un tetto di spesa espresso e, conseguentemente, non suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica maggiori rispetto a quelli indicati dalla norma.

Commi 5 e 6

Le disposizioni, riducendo, in casi specifici ed eccezionali, le formalità per la restituzione del materiale elettorale, sono suscettibili di generare risparmi per la finanza pubblica. Non essendo possibile determinare a priori in quali casi si renderà necessario introdurre questa semplificazione (che ha comunque carattere eventuale ed eccezionale), gli eventuali risparmi potranno essere quantificati solo a consuntivo.

Comma 7

La disposizione reca la clausola di copertura finanziaria relativamente ai commi 1, 3 e 4. Al riguardo, si precisa che l'utilizzo, ai fini della copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 3 degli accantonamenti di parte corrente e capitale di cui alla Tabella A e B allegata alla legge di bilancio 2020, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, risponde

all'esigenza di fare fronte tempestivamente alle imprevedute e indifferibili obbligazioni sul piano internazionale derivanti dall'emergenza connessa con la diffusione del Covid-19.

Comma 8

La clausola di invarianza finanziaria consegue alla natura ordinamentale dei commi 2, 5 e 6.

N. XIX

Norme proposte dal Ministro dell'interno

PROPOSTA N. 1

(Risorse straordinarie in favore del personale dell'amministrazione civile dell'interno)

1. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali, per l'anno 2020, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 è autorizzata la spesa di:

- a) 1.290.000,00 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia, di cui all'articolo 22 del D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66;
- b) 180.000,00 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali del ministero dell'interno;
- c) 10.480.000,00 euro del fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'interno.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 11.950.000,00 si provvede con una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le iniziative già adottate per il contrasto all'emergenza sanitaria in atto hanno coinvolto significativamente l'amministrazione civile dell'interno, attribuendo nuovi e maggiori compiti in particolare alle Prefetture U.t.G. e incrementando complessivamente le attività anche sul versante dei compiti istituzionali ordinari atteso che la peculiare situazione in corso coinvolge molteplici ambiti degli stessi.

Il comma 1 reca conseguentemente un incremento dei trattamenti accessori del personale dell'amministrazione civile dell'interno, introducendo una misura mirata valida esclusivamente per l'anno in corso.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

RELAZIONE TECNICA

La norma è introdotta al fine di incentivare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia e dal personale dirigenziale e non dell'amministrazione civile dell'interno in relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali su tutto il territorio nazionale. Gli incrementi di cui alla presente disposizione sono disposti in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 che dispone misure di contenimento sulla crescita dei trattamenti accessori.

Gli incrementi come sopra individuati per le diverse articolazioni del personale appartenente alla carriera prefettizia, al personale dirigenziale e non dell'amministrazione civile dell'interno, sono stati determinati in relazione alle diverse consistenze organiche del personale interessato e ai correlati livelli di responsabilità. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 11.950.000,00 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2020 nel fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59 dello stato di previsione del ministero dell'interno.

PROPOSTA N. 2

(Riduzione del corso di formazione iniziale per il personale della carriera prefettizia)

1. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.g. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro € 3.350.610, di cui € 837.652 per l'anno 2020 e € 2.512.958 per l'anno 2021, si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Relazione illustrativa

L'intervento proposto prevede (comma 1), in via straordinaria, la riduzione da due anni ad un anno del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'articolazione del corso di che trattasi, frequentato da 95 consiglieri, è modulata in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo presso la Prefettura del luogo di residenza; è, altresì, stabilito, che quest'ultimo non è sottoposto alle misure di sospensione delle attività didattico-formative, in linea con esclusioni già individuate nelle citate misure attualmente vigenti.

Con tale disposizione si persegue un duplice obiettivo: assicurare l'immediato supporto dei tirocinanti alle Prefetture-U.t.g. che, allo stato attuale, sostengono, oltre agli ordinari compiti istituzionali, le maggiori attività demandate dalle disposizioni concernenti il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; anticipare la copertura di parte dei numerosi posti vacanti la quale, in assenza di questo intervento non potrebbe avvenire prima dell'autunno 2021. A quest'ultimo riguardo rileva, infatti, anche l'importanza di consentire la piena assunzione delle funzioni da parte del citato personale nella fase che sarà, plausibilmente, del post-emergenza, e nella quale, terminata la misura della sospensione dei termini dei

procedimenti, le Prefetture dovranno sostenere, oltre all'attività ordinaria, i procedimenti ai quali si sono potute applicare le norme sulla sospensione dei termini.

Va, peraltro, evidenziato che i ricordati carichi di lavoro incidono su Uffici periferici che, in molti casi, registrano una grave carenza nella dotazione organica dei viceprefetti aggiunti in servizio, con una carenza complessiva a livello periferico pari a circa il 36% della relativa consistenza organica, nonostante le recenti riduzioni della rispettiva dotazione organica attuate con il D.P.C.M. n.78/2019.

Ai fini di cui sopra, i commi 1 e 2 derogano alla disciplina di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 (Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) che prevedono, rispettivamente, che la durata del corso è ordinariamente di due anni e che, per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, è necessario aver svolto il tirocinio operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'Amministrazione.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che: le ordinarie modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione, previste dal decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; che l'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto; che la posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Relazione tecnico-finanziaria

Dalla presente proposta emendativa, derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a euro € **3.350.609,72** di cui € **837.652,43** per l'anno 2020 e € **2.512.957,29** per l'anno 2021.

Infatti, in conseguenza della riduzione della durata del Corso di formazione iniziale, da 24 mesi a 12 mesi, prendendo a riferimento, a legislazione vigente, i costi retributivi tra consigliere e vice prefetto aggiunto sono state calcolate le differenze retributive di base ed accessorie, comprensive degli oneri lordi mensili *pro capite* e della tredicesima mensilità, risultanti tra la posizione economica del Consigliere ammesso al Corso e quella del Viceprefetto aggiunto.

Tali costi sono stati calcolati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, cioè dalla data di decorrenza anticipata alla nomina di vice prefetto aggiunto, sino alla prevista conclusione del periodo biennale di formazione teorico-pratica, cioè 30 settembre 2021.

Precisamente, per i viceprefetti aggiunti il calcolo è stato parametrato, con riferimento al trattamento economico accessorio, ad un incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (lettera "G").

Errore. Il collegamento non è valido.

PROPOSTA N. 3

(Misure urgenti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di

assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione di ogni emolumento accessorio collegato all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative.

3. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio o la dimissione dai medesimi corsi.

4. Nel caso di temporanea sospensione, per ragioni comunque connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, delle lezioni di corsi di formazione professionale e per quelli a carattere universitario rivolti al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni competenti, anche d'intesa con gli atenei interessati, adottano misure volte a definire modalità didattiche e organizzative e di svolgimento degli esami idonee a preservare la validità dei medesimi corsi, anche rideterminando le modalità e i tempi di svolgimento delle prove e degli esami. In caso di impossibilità a proseguire i corsi di cui al periodo precedente, resta ferma la validità del corso e delle prove già sostenute ai fini della formazione della graduatoria di merito, in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti.

5. Qualora compatibili con la tipologia, il piano degli studi e lo stato di avanzamento della didattica, le attività formative potranno essere svolte a distanza.

Relazione illustrativa

L'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", prevede, in favore dei pubblici dipendenti, che:

- il periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (comma 1);
- non possa ricorrere la decurtazione stipendiale nei periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (comma 2). Ciò attraverso l'apposita integrazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'assenza dal servizio conseguente alle limitazioni imposte con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 13, che possano precludere la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in assenza di malattia, è comunque equiparata al servizio prestato.

Tali norme di salvaguardia sono applicabili anche al personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto d'impiego è, come noto, disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo disposizioni ordinamentali connotate da assoluta specificità. Ciò rende necessario declinare, con apposite previsioni, le misure introdotte dal citato articolo 19 nell'ambito della peculiare disciplina che regola il c.d. "trattamento normativo" degli appartenenti al Comparto Sicurezza – Difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tal fine, il nuovo intervento proposto è volto a prevedere, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le suddette cause di cui all'articolo 19, comma 1, durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, venga collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia,

ossia tipologie di assenze tipicamente previste per il Comparto e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per simili fattispecie. Si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo:

- dei giorni di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni;
- del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza previsto per il personale militare in ferma e rafferma volontaria, pari a due anni per l'intero periodo di ferma, come previsto dagli articoli 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e 49 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.
- dei giorni di assenza per malattia previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 15, rispettivamente, dei Decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali prevedono che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi e, in casi particolarmente gravi di un ulteriore periodo di pari durata.

Il comma 2 dell'emendamento, al pari di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 9/2020, mira a impedire che nei suddetti periodi di assenza il personale interessato possa subire decurtazioni stipendiali o penalizzazioni sotto il profilo previdenziale, parallelamente escludendo che siano corrisposti emolumenti collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative.

I commi 3 e 4 della proposta emendativa, infine, si occupano dei riflessi che possono discendere per l'attività addestrativa e di formazione delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle misure e dai provvedimenti adottati ai fini del contenimento e della gestione dell'epidemia da "coronavirus".

In particolare, al comma 3, si prevede che i periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni militari, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio dai medesimi corsi. In tal modo, vengono salvaguardate le posizioni dei singoli frequentatori dei corsi di formazione (es.: Accademie militari e Scuole ispettori/marescialli) che abbiano dovuto interrompere la frequenza per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Il comma 4, invece, dà ai responsabili degli istituti ove vengono svolti corsi di formazione a carattere universitario rivolti al personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità - in caso di temporanea sospensione delle lezioni per ragioni comunque connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19 - di assumere intese con gli atenei di riferimento ai fini dell'adozione di misure atte a definire modalità didattiche e organizzative nonché di svolgimento degli esami che siano idonee a preservare la validità legale dei medesimi corsi anche rideterminando le modalità, i tempi e i modi di svolgimento delle singole prove e degli esami da sostenere.

In caso di impossibilità a proseguire i citati corsi, la norma prevede che resti ferma la validità del corso e delle prove già sostenute ai fini della formazione della graduatoria di merito, in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. La previsione è necessaria per garantire la validità di corsi in atto il cui rinvio non è contemplabile in quanto strettamente connesso con procedure di avanzamento e qualificazione professionale, non altrimenti recuperabili.

Relazione tecnica

Le disposizioni che si intendono introdurre con la presente iniziativa non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 4

(Disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le ordinanze di carattere contingibile e urgente, adottate ai sensi dell'articolo 32, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n.833 non si applicano al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
2. Resta fermo che la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stabilita secondo le procedure previste dall'articolo 21 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
3. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola "provvedono" è sostituita dalle seguenti "possono provvedere".

Relazione illustrativa

Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno comportando uno straordinario impegno per le Forze di polizia e per le Forze Armate, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che svolgono le attività di presidio e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in tutto il territorio nazionale anche attraverso l'impiego del citato personale proveniente da zone limitrofe a quelle sottoposte a quarantena.

Al fine di garantire la funzionalità delle Amministrazioni interessate, pertanto, occorre chiarire (comma 1) a fronte delle ordinanze del presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n.83, 3, che al personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate e a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non sono applicabili le dette ordinanze che tra l'altro prescrivono un periodo di quarantena per coloro che provengono dalla Regione Lombardia e dai Comuni indicati nel d.P.C.M. 8 marzo 2020.

Detta esclusione è giustificata dalla previsione, richiamata dal comma 2, dell'art. 21 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9 in base al quale al personale predetto si applicano le misure di profilassi previste dall'articolo 21 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

Appare da precisare inoltre che dette iniziative coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi dello Stato incidendo unilateralmente sullo svolgimento di servizi pubblici essenziali; in disparte quindi ogni ulteriore valutazione, appare urgente consentire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali - soprattutto in questo momento - in considerazione della relativa autonomia in materia di profilassi richiamata dal comma 2.

Il comma 3 mira a rimodulare la competenza prevista in capo ai rispettivi servizi sanitari delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per lo svolgimento dei necessari accertamenti diagnostici nei confronti il personale del comparto Sicurezza-Difesa-Soccorso Pubblico che potrebbe essere stato contagiato dal virus COVID-19. I predetti accertamenti, infatti, richiedono anche l'impiego di apparecchiature e di strumentazioni altamente specifiche.

Nell'ottica di una maggiore tutela del personale citato - particolarmente esposto nell'attività di controllo sul rispetto delle misure di contenimento di cui al D.P.C.M. del 9 marzo scorso - e per una corretta ricostruzione del quadro clinico di un dipendente potenzialmente "contagiato", la proposta è pertanto finalizzata a rimuovere l'esclusiva competenza di accertamento diagnostico in capo ai citati servizi sanitari, consentendo che gli accertamenti siano svolti dalle strutture del servizio sanitario nazionale ogni accertamento sanitario.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 5

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 58.181.440 per l'anno 2020, di cui euro 32.623.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.717.122 per l'anno 2020, di cui euro 17.987.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 2.730.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo.

3. Ai medesimi fini e per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.973.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per i richiami del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G. e lo svolgimento dei compiti ad esse demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 5.896.794 di cui euro 2.242.794 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.833.000,00 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 90.768.956 si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In considerazione dell'estensione a tutto il territorio nazionale, disposta dal d.P.C.M. del 9 marzo u.s., delle stringenti misure connesse alle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale delle Forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 58.181.440 per l'anno 2020, di cui euro 32.623.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale (**comma 1**)

Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riguardo all'attività di controllo, su scala nazionale, dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 20.717.122, di cui euro 17.987.122 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti e

dei mezzi nella disponibilità del medesimo personale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ed euro 2.730.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo (**comma 2**).

Sul versante del soccorso pubblico si pongono analoghe esigenze, connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19, che stanno comportando uno straordinario impegno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che svolge le attività di soccorso tecnico urgente e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento nelle zone più interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Si rende, pertanto, necessario (**comma 3**) assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza.

Il **comma 4** riguarda l'Amministrazione civile dell'interno, anche nella sua articolazione territoriale (Prefetture-UTG), che, per garantire le attività demandate ai Prefetti ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente attualmente in servizio. L'esigenza, sebbene in modo differenziato, riguarda il dispositivo territoriale sul tutto il territorio nazionale, nonché gli Uffici centrali. Viene pertanto autorizzata, per un periodo di ulteriori 90 giorni, la spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per oneri di missione, per oneri sanitari, di pulizia e di igiene nonché per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile, al fine di garantire, da un lato, il contenimento della diffusione dell'agente patogeno, evitando la massiccia presenza di personale negli uffici e sui mezzi di trasporto pubblico, assicurando, dall'altro, la funzionalità dell'Amministrazione con ogni strumento disponibile.

Gli incrementi di cui alla presente disposizione sono disposti in deroga al limite di cui all'art.6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122 in materia di spese per missioni.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria, mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE TECNICA

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito e nella tabella allegata gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle Prefetture – U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Più in dettaglio gli oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

Spese per lo straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia

Nella prima fase, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza sono state movimentate circa 1.000 unità tra personale dei reparti territoriali e personale inviato in aggregazione da altre sedi impiegati nella zona cinturata e nelle restanti regioni del Nord.

*Nell'attuale fase, considerato che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell'Ordine riguarderà l'intero territorio nazionale, è ragionevole ipotizzare un impiego di simili proporzioni oltre che per il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantificare prudenzialmente in **4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia** impiegato*

nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto.

Il personale inviato in aggregazione da altre sedi e impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede può essere individuato in almeno l'80% delle unità complessivamente impiegate, mentre il restante 20% sarà individuato nei reparti territoriali.

Per la quantificazione degli oneri per lavoro straordinario si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto.

Risulta pertanto necessario integrare per ciascun operatore delle Forze di Polizia impiegato n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario, viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La stima dei costi assume in considerazione, pertanto, le seguenti variabili:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 4.000
- Unità in aggregazione	n. 3.200
- Unità reparti territoriali	n. 800
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 70 ore
- Importo orario	€ 19,79
- indennità giornaliera di O.P. fuori sede (art. 10, d.P.R. n. 164/2002)	€ 29,43
- indennità giornaliera di O.P. in sede (d.P.R. n. 164/2002)	€ 17,25
- un pasto giornaliero (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 20,00
- pernottamento (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 30,00

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- <u>A) Lavoro straordinario:</u>		
n. 70 ore pro-capite x n. 4.000 unità x mesi 3 x € 19,79	€	16.623.600,00
- <u>B) Ordine pubblico fuori sede:</u>		
n. 3.200 unità giornaliera x € 29,43 x giorni 90	€	8.475.840,00
- <u>C) Ordine pubblico in sede:</u>		
n. 800 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 90	€	1.242.000,00
- <u>D) Vettovagliamento per servizi di O.P. in sede e fuori sede:</u>		
n. 1 pasto giornaliero x 4.000 unità x giorni 90 x € 20 al pasto	€	7.200.000,00
- <u>E) Pernottamento:</u>		
n. 3.200 unità x € 30,00 giornaliero x giorni 90	€	8.640.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Lavoro straordinario personale di rinforzo	16.623.600,00
B	Lavoro straordinario personale territoriale	16.000.000,00

<i>B</i>	<i>Ordine Pubblico fuori sede</i>	8.475.840,00
<i>C</i>	<i>Ordine Pubblico in sede</i>	1.242.000,00
<i>D</i>	<i>Vettovagliamento</i>	7.200.000,00
<i>E</i>	<i>Pernottamento</i>	8.640.000,00
Totale		58.181.440,00

Inoltre, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario, la disposizione di cui al primo comma destina ulteriori 16 milioni di euro - che si aggiungono ai 16.623.600 preventivati per il contingente di 4.000 unità impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto - alla maggiore operatività, valutata in considerazione dell'attuale andamento del contagio da COVID-19, del personale delle Forze di polizia non ricompreso nel predetto contingente ma comunque chiamato ad un impegno eccezionale rispetto alle ordinarie attività d'istituto.

La ripartizione di questi ulteriori 16 milioni di euro tra le Forze di polizia avverrà nel rispetto del tradizionale criterio adottato per l'impiego del relativo personale nei servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio: 40% (Polizia di Stato) – 40% (Arma dei carabinieri) – 20% (Guardia di finanza).

Al comma 2, invece, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.717.122, necessaria a coprire il fabbisogno igienico-sanitario e tecnico-logistico complessivamente stimato, dalle competenti articolazioni tecniche, per il Comparto Sicurezza e Difesa, a fronte della peculiare esposizione a rischio connessa al maggiore impegno richiesto su tutto il territorio nazionale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché a vigilanza del rispetto delle rigorose prescrizioni imposte con i d.P.C.M. attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in dettaglio tali oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

1. POLIZIA DI STATO

1.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti:

- *Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:*
€ 2.100.000
 - *Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:*
€ 551.800,00
 - *Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani):*
€ 2.721.040
- subtotale € 5.372.840**

1.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA POLIZIA DI STATO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	<i>Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale</i>	€ 5.372.840
B	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	€ 1.315.000
Totale		€ 6.687.840

2. ARMA DEI CARABINIERI:

2.A Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, misuratori di temperatura corporea):
€ 3.007.482,00
- subtotale € 5.659.282,00**

2.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici): **€ 1.315.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	5.659.282
B	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	1.315.000
Totale		6.974.282

3. GUARDIA DI FINANZA

3.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegati nelle attività di servizio connesse nell'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti su tutto il territorio nazionale
€ 2.000.000,00

- *Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19):* € 600.000,00
 - *Acquisto dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.):* € 500.000,00
- subtotale € 3.100.000,00**

3.B Spese per l'operatività del personale

- *abbigliamento operativo* € 100.000,00 ^A

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA GUARDIA DI FINANZA

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese sanitarie e per l'operatività del personale</i>	3.100.000
C)	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	100.000
Totale		3.200.000

4. FORZE ARMATE:

4.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale militare (mascherine, guanti, etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione delle caserme, degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- *lizia, sanificazione e disinfestazione delle caserme e degli ambienti su tutto il territorio nazionale:* € 2.100.000,00 ^{Pu}
 - *lizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:* € 540.000,00 ^{Pu}
 - *spositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani ecc.):* € 1.215.000,00 ^{Di}
- TOTALE € 3.855.000,00**

5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con una squadra di 5 unità, alla quale si aggiunge un nucleo di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto da n. 3 unità, per 6 regioni, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Sono previste risorse aggiuntive per il richiamo di vigili volontari in sostituzione di personale già risultato positivo ai test e sottoposto a isolamento. Ad oggi, circa 100 unità risultano in stato di isolamento o in sorveglianza sanitaria passiva si rende necessario il richiamo di 200 vigili volontari per novanta giorni.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h24 mensile. Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Onere per compenso per lavoro straordinario:

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora € 1.296.000,00
 3 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora € 777.600,00

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Onere per richiami di personale volontario VVF:

200 unità x 1.500 euro mensili € 900.000,00

La somma è comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità di rischio, nonché delle indennità accessorie di turno e notturna. Tali valori sono rapportati a quelli corrisposti al personale permanente con la qualifica di VF e parametrati alla durata di gg. 14 di richiamo. L'importo è anche comprensivo dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

subtotale € 2.973.600,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

E' inoltre prevista la spesa di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico e per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e dei dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

Si richiede altresì il ristoro per l'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è dotato di ruoli tecnico-professionali, con funzioni integrative delle attività svolte dal personale operativo, che possono accedere al lavoro agile. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie. Nella seguente tabella sono dettagliati i relativi importi (una tantum):

Oggetto della spesa	Euro
Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali	700.000,00
Aumento delle protezioni individuali personale operativo	1.000.000,00
Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio	100.000,00
Prodotti informatici e licenze software	1.000.000,00
subtotale	3.000.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	2.973.600
B)	Spese per attrezzature e materiali	3.000.000

Totale	5.973.600
---------------	------------------

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Pertanto si è prevista una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario del 100% in tali sei regioni e per i Dipartimenti ministeriali, mentre la percentuale è stata fissata all'80 % per Toscana, Trentino-Alto-Adige e Marche, e al 70 % nelle rimanenti 10 regioni, con esclusione della Valle d'Aosta, in assenza di competenze prefettizie.

Poiché alle spese per corrispondere i compensi per attività di lavoro straordinario si provvede, con assegnazioni di risorse prefissate ad inizio esercizio per ogni singola sede, (compresi i singoli Dipartimenti del Ministero), in funzione degli stanziamenti da legge di bilancio, che risentono anche dei tetti massimi fissati in materia, sono state prese in considerazione le somme asseverate ad inizio esercizio per ogni singola Prefettura e Dipartimento e tali importi sono stati incrementati del 100% per le prefetture della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria e per i Dipartimenti ministeriali. L'aumento è stato dell'80 % per la Toscana, Trentino-Alto Adige e Marche e del 70 % nelle altre 10 regioni, esclusa la Valle d'Aosta.

La stima dei costi mensili, al lordo anche degli oneri a carico dello Stato ammonta a:

- per il primo gruppo di sei regioni	€ 533.754,00
- per il gruppo delle tre regioni;	€ 148.995,00
- per le rimanenti 10 regioni	€ 448.938,00
- per i Dipartimenti ministeriali	€ 1.111.107,00
	subtotale € 2.242.794,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia e la disinfestazione degli ambienti, nonché il funzionamento delle Prefetture:

-		Pu
	lizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto (onere complessivo, per 3 mesi, determinato nel 25 % della spesa attualmente autorizzata e sostenuta	€ 270.000,00
-		Au
	mento del fabbisogno mensile delle spese per acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle Prefetture (3mesi)	€ 51.000,00
-		M
	ateriale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale (acquisto una tantum) € 500.000,00	
		subtotale € 821.000,00

6.C Spese per l'operatività del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili all'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie (una tantum).
€ 1.000.000

6.D Spese per missioni

La stima dei costi relativi agli oneri per le missioni del personale delle Prefetture – UTG interessato all'emergenza sanitaria le seguenti tipologie di spesa:

- tra
spporto A/R dalla sede di residenza a quella della missione, ipotizzato in un viaggio al mese, per una spesa media di € 200,00;
- pa
sti giornalieri per un totale di € 50,00 pro-capite;
- alloggio pari a euro 100,00 pro-capite
- unità di personale, di varie qualifiche, interessate 5 per ognuna delle 26 Prefetture individuate.

• pasti e alloggi:		
(€ 50 + € 100) x 5 unità x 26 UtG x 90 giorni		€ 1.755.000,00
• spostamenti A/R:		
€ 200 x 5 unità x 26 UtG x 3 mesi		€ 78.000,00
	subtotale	€ 1.833.000,00

	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	2.242.794
B)	Spese sanitarie, pulizia e igiene	821.000
C)	Spese per l'operatività del personale	1.000.000
D)	Spese per missioni	1.833.000
Totale		5.896.794

PROPOSTA N. 6

(Incremento straordinario dei trattamenti accessori per il personale dell'amministrazione civile dell'interno)

3. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali, per l'anno 2020, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di:

d) 3.500.000 euro, al lordo degli oneri dello Stato, per l'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia, di cui all'articolo 22 del D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66;

e) 180.000 euro, al lordo degli oneri dello Stato, per l'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali del Ministero dell'interno.

f) 9.000.000 euro, al lordo degli oneri dello Stato, per l'incremento del Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 12.680.000 si provvede si provvede con una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è introdotta al fine di incentivare le maggiori attività rese dal personale della carriera prefettizia e dal personale dirigenziale e non dell'amministrazione civile dell'interno in relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e ss.mm. e ii. al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali su tutto il territorio nazionale. Gli incrementi di cui alla presente disposizione sono disposti in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 che dispone misure di contenimento sulla crescita dei trattamenti accessori

RELAZIONE TECNICA

Gli incrementi individuati dalla disposizione, sono stati determinati in relazione alle diverse consistenze organiche del personale interessato e ai correlati livelli di responsabilità, con riferimento alle diverse articolazioni del personale appartenente alla carriera prefettizia, al personale dirigenziale e non dell'amministrazione civile dell'interno.

In particolare il personale della carriera prefettizia è pari a 1.411 unità, il personale dirigenziale dell'Area funzioni centrali del Ministero dell'interno è pari a 201 unità, di cui 4 di 1^ fascia e 197 di 2^ fascia e il personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno è pari a 20.549 unità, di cui 8.356 appartenenti all'Area funzionale III e 10.883 appartenenti all'Area funzionale II e 1.310 appartenenti all'Area funzionale I.

Gli incrementi sono quantificati come evidenziato nella seguente tabella.

INCREMENTO FRD LORDO STATO	ONERI PREVIDENZIALI STATO	IRAP	LORDO DIPENDENTE COMPLESSIVO	LORDO DIPENDENTE SINGOLA UNITA'	
3.500.000,00	638.281,84	224.189,90	2.637.528,26	1.869,26	personale carriera prefettizia n.1.411 unità
180.000,00	32.825,92	11.529,77	135.644,31	674,85	personale dirigenziale n.201 unità
9.000.000,00	1.641.296,16	576.488,32	6.782.215,52	330,05	personale non dirigenziale n.20.549 unità
12.680.000,00	2.312.403,92	812.207,99	9.555.388,09		

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro a euro 12.680.000 si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

PROPOSTA N. 7

(Misure urgenti per assicurare la flessibilità d'impiego del personale appartenente alla carriera prefettizia, al personale di livello dirigenziale e non dell'amministrazione civile dell'interno, delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle Amministrazioni interessate, il personale appartenente alla carriera prefettizia, al personale di livello dirigenziale e non dell'amministrazione civile dell'interno, nonché al personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle Amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione di ogni emolumento accessorio collegato all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Relazione illustrativa

La norma consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti dell'amministrazione civile dell'interno, delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle Amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo personale.

Si tratta di una disposizione volta a consentire, durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle Amministrazioni interessate, l'impiego flessibile delle risorse umane in ragione delle necessità connesse all'attuale situazione emergenziale.

In tal modo, infatti, viene fornita la possibilità di una programmazione di tipo "eccezionale" dei turni di lavoro del personale in questione consentendo anche di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA N. 8

(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Relazione illustrativa

La misura è volta a prorogare la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, con il quale sono stati adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da Covid-19. Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA N. 9

(Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte comunali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati rispettivamente dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il segretario comunale.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La proposta normativa mira a consentire – temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali, in tutti i comuni che non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

La disposizione lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l'immediata redazione e sottoscrizione del relativo verbale).

Le modalità procedurali previste ricalcano un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi delle società private.

Relazione tecnica

L'applicazione della disposizione ha luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA N. 10

(Sospensione e differimento di termini competenza del Ministero dell'Interno)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole "sono sospesi per la durata di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi per la durata di sessanta giorni".

2. I termini previsti per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato, i termini previsti per i connessi adempimenti istruttori e per l'adozione del provvedimento finale, nonché quelli previsti per il conferimento di ricompense, sono sospesi per un periodo di 60 giorni, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto legge.

3. La sospensione prevista al comma 6 si applica anche ai procedimenti disciplinari e premiali già avviati.

4. All'art. 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».

5. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa sino al 30 giugno 2020.

7. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;
- d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.

8. In considerazione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus COVID-19 e al fine di sostenere le esigenze di funzionalità degli enti locali in relazione ai relativi adempimenti amministrativi e contabili, previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2020:

- a) il termine per la delibera del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, è fissato al 30 giugno 2020;
- b) il termine di cui all'articolo 170, comma 1, primo periodo, è fissato al 30 settembre 2020;
- c) il termine di cui all'articolo 193, comma 2, è fissato al 30 settembre 2020;
- d) il termine di cui all'articolo 227, comma 2, è fissato al 30 giugno 2020;
- e) il termine di cui all'art. 246, comma 2, è fissato al 30 giugno 2020;
- f) il termine di cui all'art. 251, comma 1, è fissato al 30 giugno 2020;
- g) il termine di cui all'art. 259, comma 1, è fissato al 30 giugno 2020;
- h) il termine di cui all'art. 261, comma 4, è fissato al 30 giugno 2020;
- i) il termine di cui all'art. 264, comma 1, è fissato al 30 giugno 2020;
- j) il termine di cui all'art. 264, comma 2, è fissato al 30 settembre 2020;
- k) il termine di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, è fissato al 30 giugno 2020;
- l) il termine di cui all'art. 243-*quater*, comma 1, è fissato al 30 giugno 2020;
- m) il termine di cui all'art. 243-*quater*, comma 2, è fissato al 30 giugno 2020;
- n) il termine di cui 243-*quater*, comma 5, è fissato al 30 giugno 2020;
- o) il termine di cui 243-*quinquies*, comma 1, è fissato al 31 dicembre 2020.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere disposta la proroga dei termini di cui al comma 8.

10. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

L'intervento emendativo, nei commi dall'1 al 3 è rivolto a sospendere per sessanta giorni i procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza (comma 1) e quelli dei procedimenti disciplinari, nonché quelli premiali del personale della Polizia di Stato. In considerazione dell'emergenza sanitaria nazionale connessa alla diffusione dell'infezione da COVID-19 e delle conseguenti necessità di fronteggiare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, l'intervento mira a salvaguardare lo spirare dei termini riguardanti i procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza, nonché quelli disciplinari e premiali nei confronti del personale della Polizia di Stato.

In particolare, il comma 2 prevede la sospensione per un periodo di 60 giorni, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto legge, di tutti i termini – anche di quelli endoprocedimentali – previsti dalla normativa in materia.

L'intervento è orientato a garantire il corretto rispetto delle dinamiche procedurali, assicurando, da un lato, l'interesse dell'Amministrazione nell'accertare eventuali violazioni di rilievo disciplinare e, dall'altro, il diritto alla difesa dell'appartenente.

Nello specifico, inoltre, si segnala che alcuni procedimenti disciplinari sono attualmente pendenti innanzi al Consiglio Centrale di Disciplina e, in mancanza della sospensione dei termini proposta con il cennato intervento, potrebbero andare incontro alla perenzione del termine complessivo di 270 giorni. Si tratta di procedimenti conseguenti ad una condanna penale passata in giudicato a seguito della quale è stata contestata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio. Poiché la giurisprudenza, peraltro consolidata, ha stabilito che l'Amministrazione dispone, per avviare e concludere il relativo procedimento disciplinare, di 270 giorni complessivi che decorrono dalla data di comunicazione all'Amministrazione dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, pena la perenzione del procedimento stesso, l'intervento proposto consentirebbe di assicurare una piena e completa procedura finalizzata a valutare compiutamente tutti gli aspetti di fattispecie oggettive di rilevante gravità, anche in considerazione della sanzione proposta.

L'intervento mira, altresì, a sospendere i termini per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti premiali, al fine di garantire al personale che si è particolarmente distinto nello svolgimento delle attività di servizio il riconoscimento della dovuta ricompensa.

Il comma 4, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta incidendo in modo significativo sugli assetti organizzativi e operativi delle articolazioni centrali e territoriali delle Amministrazioni dell'interno, degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'Amministrazione penitenziaria, proroga di ulteriori sessanta giorni la scadenza del termine – attualmente di 30 giorni dalla data di entrata in vigore (1 marzo u.s.) della legge di conversione del decreto-legge n. 162/2019, quindi in scadenza il 1 aprile p.v. - per l'adozione dei decreti ministeriali con i quali le Amministrazioni sopra citate possono individuare, al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela prevista dall'art. 1, comma 7, lett. c), del suddetto decreto-legge, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Con l'intervento proposto, la scadenza del termine previsto dal comma 7-bis dell'art. 1 del decreto "Milleproroghe" è posticipata al 1 giugno 2020.

Il comma 5 è diretto, invece, a prorogare la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, con il quale sono stati adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da Covid-19. La misura persegue l'obiettivo di recuperare risorse da destinare a prioritarie esigenze di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, nonché di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

Il comma 6 è diretto, nel quadro degli interventi finalizzati a fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a differire lo svolgimento di compiti che potrebbero sottrarre personale delle Forze di polizia allo svolgimento dei prioritari compiti di controllo del territorio, con particolare riguardo al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti finalizzati al contenimento dell'emergenza sanitaria.

Il differimento al 30 giugno delle attività volte a dare esecuzione ai provvedimenti di rilascio di immobili appare, pertanto, necessario per il raggiungimento della anzidetta finalità, ritenuta assolutamente prioritaria alla luce dell'attuale contingenza epidemiologica.

I commi 7, 8 e 9 recano disposizioni di interesse per gli enti locali. In particolare, la disposizione prevede, al comma 7 il differimento di alcuni dei termini, attualmente previsti dal Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, per le procedure di scioglimento ordinario e straordinario dei consigli comunali e provinciali di cui agli articoli 141 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si tratta di disposizioni necessarie ed urgenti volte a garantire - nel grave contesto epidemiologico attuale che sta chiamando, in prima linea, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo al coordinamento e al monitoraggio delle misure di contenimento del contagio - l'assolvimento delle rilevanti e non rinunciabili funzioni assegnate ai Prefetti e alla carriera prefettizia in materia di controllo sugli organi degli enti locali.

Occorre pertanto prevedere il differimento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, di alcuni dei termini specificamente indicati per le rispettive fasi subprocedimentali, al

fine di garantire comunque, pur nella complessità del momento, il completamento del procedimento di scioglimento dell'ente.

In particolare:

- per gli articoli 141, comma 7, e 143, comma 12, del TUOEL, nell'ambito della disciplina concernente la sospensione dei consigli comunali e provinciali per la provvisoria amministrazione dell'ente da parte di un commissario prefettizio in attesa del decreto di scioglimento, è fissato il differimento di novanta giorni rispetto ai termini previsti a legislazione vigente;
- per l'articolo 143, comma 3, si interviene sui termini indicati al Prefetto per la predisposizione della relazione al Ministro all'esito della conclusione dei lavori della Commissione di accesso, che passano da quarantacinque giorni a centotrentacinque;
- per l'articolo 143, comma 4, si differisce il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, di scioglimento dell'ente per infiltrazione mafiosa che passa dagli attuali tre mesi a centottanta giorni.

Il comma 8 prevede la rideterminazione di diversi termini connessi agli adempimenti amministrativi e contabili degli enti locali, volti a sostenerne la funzionalità in considerazione del verificarsi dell'emergenza epidemiologica e delle conseguenti misure urgenti adottate dal Governo per il suo contenimento e gestione. Tali misure urgenti producono inevitabili conseguenze sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali, da rendere necessario un intervento normativo che differisca i termini connessi agli adempimenti amministrativi, contabili, finanziari e certificativi derivanti dal TUOEL.

Il comma 9 prevede che un'ulteriore proroga dei termini di cui al comma 8 possa essere disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si tratta di un meccanismo flessibile - che consentirà di valutare le eventuali ulteriori esigenze degli enti locali sotto il profilo degli adempimenti cui essi sono chiamati - già previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, adottato in occasione del terremoto che nell'anno 2016 ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria

Relazione Tecnica

Gli interventi recati dalla disposizione, a carattere meramente ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica